

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° aprile 2000

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 13-12/Leg.

Regolamento concernente «Norme per l'autonomia delle istituzioni scolastiche» Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 ottobre 1999, n. 15-14/Leg.

Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 novembre 1999, n. 16-15/Leg.

Regolamento concernente «Rettifica dell'art. 8 del Regolamento emanato con D.P.G.P. n. 26-98/Leg. di data 14 ottobre 1998 recante disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la provincia autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell'infanzia ed al personale non docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria» Pag. 8

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2000, n. 1.

Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 Pag. 9

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1999, n. 24.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1999 ed al bilancio pluriennale 1999-2001 con modifiche di leggi regionali - IV provvedimento di variazione Pag. 17

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1999, n. 25

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 «Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica» Pag. 17

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1999, n. 26

Norme urbanistiche straordinarie per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico Pag. 19

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1999, n. 27

Modifica dell'art. 6 (Delimitazioni delle zone omogenee) della legge regionale 19 aprile 1993, n. 13 «Ordinamento delle Comunità montane» Pag. 20

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1999, n. 28

Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine Pag. 20

REGIONE TOSCANA

REGOLAMENTO REGIONALE 24 dicembre 1999, n. 5.

Regolamento di attuazione concernente le norme per l'accesso al ruolo unico regionale e per l'assunzione a tempo determinato Pag. 22

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE**(Provincia di Trento)****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 13-12/Leg.****Regolamento concernente «Norme per l'autonomia delle istituzioni scolastiche».***(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 7 dicembre 1999)***IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento» come modificato dal decreto legislativo del 24 luglio 1996, n. 433;

Visto l'art. 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 come modificata dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6929 del 14 ottobre 1999.

Decreta:

1. È emanato il regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 «Norme per l'autonomia delle istituzioni scolastiche».

TITOLO I**ISTITUZIONI SCOLASTICHE
NEL QUADRO DELL'AUTONOMIA****Capo I****DEFINIZIONI E OGGETTO****Art. 1.** **Oggetto e decorrenza**

1. Il presente regolamento detta la disciplina dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e individua le funzioni ad esse trasferite in attuazione dell'art. 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29.

2. Fatta salva l'immediata applicazione delle disposizioni transitorie, il presente regolamento ha effetto a decorrere dal 1° settembre 2000 e comunque in relazione all'attribuzione della personalità giuridica e della piena autonomia alle singole istituzioni scolastiche.

3. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente riconosciute operanti in provincia di Trento, entro il termine di cui al comma 2 adeguano, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alle disposizioni del presente regolamento relative alla determinazione dei curricula, e lo armonizzano con quelle relative all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate all'innovazione. Ad esse si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13.

Art. 2.**Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche**

1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa. A tal fine interagiscono tra loro, con gli altri soggetti del sistema scolastico e formativo provinciale e con gli enti locali, in un'ottica di collaborazione e di valorizzazione delle potenzialità, nel rispetto delle funzioni e dei compiti dei soggetti medesimi per il conseguimento degli obiettivi provinciali e nazionali del sistema di istruzione.

2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si concretizza nella progettazione e nell'attuazione di interventi di educazione, formazione e istru-

zione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alle attese delle famiglie, all'integrazione con le comunità locali, col mondo del lavoro e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti. L'azione delle istituzioni scolastiche è volta a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento, assicurando il successo formativo, lo sviluppo umano, culturale, sociale e professionale degli alunni nel quadro dell'integrazione europea e della cooperazione internazionale. Nell'ambito delle attività extra curricolari particolare attenzione è volta alla realizzazione di iniziative culturali, sportive e di volontariato, in modo da creare un collegamento tra l'educazione dei giovani e il contesto sociale reale.

3. Per i fini di cui al presente articolo la provincia promuove la qualificazione e lo sviluppo del sistema scolastico e formativo provinciale, costituendo un sistema integrato al quale concorrono le scuole a carattere statale, le scuole ed istituti legalmente riconosciuti, parificati e pareggiati nonché le strutture e gli enti provinciali operanti in materia di istruzione e formazione. Promuove altresì il coordinamento delle relative iniziative, sostenendo la libertà di scelta e la responsabilità delle famiglie nell'educazione dei figli.

Capo II**AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA,
DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO****Art. 3.****Progetto di istituto, regolamento e carta dei servizi**

1. Ogni istituzione scolastica predisporre, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il progetto di istituto. Il progetto d'istituto è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche; esso in particolare:

a) definisce le scelte educative ed organizzative ed i criteri di utilizzazione delle risorse in modo vincolante per l'intera comunità scolastica, sulla base di obiettivi educativi, culturali e formativi;

b) esplicita la progettazione curricolare ed extracurricolare ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia, pianificando le attività di sostegno, di orientamento e di formazione integrata;

c) determina criteri relativi alla formazione delle classi, alla formulazione dell'orario del personale della scuola e alla valutazione del servizio scolastico;

d) stabilisce criteri per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti in ordine agli obiettivi;

e) definisce criteri e modalità per il coinvolgimento delle famiglie nell'attività della scuola nonché degli alunni delle scuole superiori;

2. Il progetto d'istituto è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello provinciale a norma dell'art. 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le corrispondenti professionalità.

3. Il consiglio di circolo o di istituto, dopo aver definito gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione della scuola, approva il progetto d'istituto, sulla base delle proposte del collegio dei docenti per gli aspetti di programmazione dell'azione didattica educativa e tenendo conto delle proposte delle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti.

4. Il progetto di istituto ha durata pluriennale e può essere aggiornato annualmente. È depositato presso la Sovrintendenza scolastica provinciale.

5. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.

6. Il progetto di istituto è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

7. Ogni istituto e scuola approva altresì il regolamento di istituto che disciplina gli aspetti operativi conseguenti all'applicazione del progetto di istituto nonché la carta dei servizi della scuola, quale strumento per informare l'utenza sui principi fondamentali, sui contenuti

specifici e sull'organizzazione dell'offerta di ciascuna scuola. La giunta provinciale può definire criteri e modalità ulteriori al fine della loro adozione.

Art. 4.

Autonomia didattica

1. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi, indirizzi e standard educativi e formativi del sistema scolastico nel rispetto della libertà di insegnamento e di apprendimento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e del diritto ad apprendere. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto e in applicazione delle finalità generali del sistema, nell'ambito della determinazione del curriculum a norma dell'art. 8 concretizzano gli obiettivi provinciali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni, nel rispetto dei requisiti previsti per il corso legale degli studi. A tal fine, fermi restando il monte ore complessivo di ciascun curriculum e di ciascuna disciplina, il numero minimo dei giorni di lezione per anno scolastico nonché l'obbligo di adozione di procedure e strumenti di verifica e di valutazione della produttività scolastica e di raggiungimento degli obiettivi, possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:

a) l'individuazione e la scelta di metodologie e strumenti, ivi compresi i libri di testo in modo coerente con il progetto di istituto e secondo criteri di trasparenza e tempestività;

b) la programmazione dell'attività didattica anche per moduli o unità didattiche destinate agli alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi;

c) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'art. 8, degli spazi orari residui;

d) la progettazione e la realizzazione di percorsi che assicurino la continuità didattica e formativa nonché di orientamento scolastico e professionale, nel rispetto della pluralità di opzioni metodologiche, prevedendo anche lo svolgimento di insegnamenti opzionali e facoltativi nonché l'organizzazione di esperienze di tirocinio e di collegamento col mondo del lavoro, in relazione alle esigenze formative degli studenti e nell'ambito degli spazi di flessibilità indicati nei rispettivi ordinamenti didattici;

e) l'adeguamento degli insegnamenti alle esigenze dei singoli alunni al fine di prevenire gli insuccessi, le ripetenze e gli abbandoni scolastici e di ridurre la dispersione scolastica, anche mediante l'attivazione di corsi di sostegno e di recupero e di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

f) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;

g) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari nonché l'individuazione di percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività in modo particolare per l'insegnamento delle lingue straniere;

h) la progettazione e la realizzazione di percorsi integrati tra diversi sistemi formativi, ivi compresi i corsi post-secondari, anche allo scopo di un'utilizzazione ottimale delle risorse e delle opportunità presenti sul territorio e previste dai programmi provinciali, nazionali e comunitari;

i) la progettazione e la realizzazione di percorsi educativi e formativi di cui all'art. 9 comma 3, ad integrazione delle attività svolte da altri soggetti che promuovono attività educative e formative presenti sul territorio.

3. Nell'ambito dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa vigente nonché i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, provvedendo all'analisi quanti-qualitativa dei processi e dei risultati.

4. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'art. 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.

5. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina vigente di cui all'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento.

6. La giunta provinciale provvede mediante apposite direttive a coordinare le iniziative di cui alle lettere h) e i) del comma 2 che comportino oneri a carico dei bilanci delle scuole o della provincia con gli obiettivi e gli strumenti di programmazione nonché con i conseguenti interventi previsti dalle leggi provinciali in materia di attività educative e culturali locali, di addestramento e formazione professionale e lavoro.

Art. 5.

Autonomia organizzativa

1. L'autonomia organizzativa è finalizzata al raggiungimento di un adeguato grado di efficienza ed efficacia del servizio scolastico mediante la flessibilità, l'integrazione delle risorse, la diversificazione dei servizi erogati, l'introduzione di tecnologie innovative, il coordinamento con il contesto territoriale esterno. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.

2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal progetto di istituto, nel rispetto di quanto determinato dalla giunta provinciale.

3. Nell'esercizio della propria autonomia organizzativa ciascuna istituzione scolastica può:

a) articolare i cicli formativi in classi o gruppi o altri moduli organizzativi e ripartire l'orario delle lezioni giornaliere e di apertura della scuola in relazione alle attività programmate, anche in funzione delle esigenze dell'utenza e della durata effettiva di ogni unità di lezione, nel rispetto del calendario scolastico e anche distribuendo l'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali. Resta fermo il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le discipline e attività obbligatorie, nonché, per i docenti, il rispetto dell'orario complessivo di lavoro stabilito dal relativo contratto, da completarsi comunque, nel caso di riduzione dell'unità oraria della lezione al di sotto dei sessanta minuti, anche sulla base di apposita programmazione plurisettimanale;

b) realizzare i collegamenti funzionali tra l'ufficio di presidenza e i plessi, le succursali, le sezioni staccate, le scuole comprensive e i consorzi, in relazione ai servizi didattici, amministrativi e tecnici, anche al fine della valorizzazione e della razionale utilizzazione del personale docente e non docente nonché delle risorse finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali;

c) prevedere forme particolari di vigilanza sugli alunni con particolare attenzione alle situazioni di disagio individuale, nonché disciplinare i rapporti scuola-famiglia;

d) avvalersi di collaborazioni e consulenze sia di personale della scuola sia di soggetti esterni alla scuola, in relazione alla realizzazione di specifiche iniziative ed entro limiti di spesa individuati dalla giunta provinciale.

4. In relazione all'esercizio dell'autonomia l'attività dei docenti può essere organizzata in gruppi di lavoro e in particolare in forme di coordinamento cui nella scuola elementare partecipano gli insegnanti dello stesso plesso o dello stesso ciclo e nella scuola secondaria gli insegnanti della stessa materia o di materie affini. Le forme di coordinamento e i gruppi di lavoro hanno compiti di programmazione e di valutazione interna dell'azione educativa, hanno competenza per tutte le materie connesse all'esercizio dell'autonomia didattica, di ricerca,

sperimentazione e sviluppo e promuovono la collegialità dell'azione educativa e formativa. Le modalità di costituzione di funzionamento e i compiti specifici sono definiti dal regolamento di istituto, nel rispetto delle attribuzioni degli organi collegiali della scuola.

5. Gli istituti e scuole possono stipulare accordi e convenzioni:

a) con altri istituti, scuole e consorzi di scuole, con i soggetti gestori di iniziative di formazione professionale nonché con le scuole dell'infanzia al fine di realizzare iniziative di carattere educativo, formativo e sportivo in modo da assicurare la continuità dell'offerta, nonché per l'uso comune di laboratori, palestre e strutture;

b) con enti o istituzioni pubblici e privati o con associazioni, per acquisire o per fornire particolari servizi ivi compresa la progettazione di percorsi innovativi, comunque inerenti alle finalità della scuola, per la partecipazione ad iniziative formative che prevedano la realizzazione di attività connesse all'insegnamento di discipline previste dai piani di studio ed in particolare per organizzare esperienze di tirocinio e di collegamento con il mondo del lavoro per gli studenti della scuola secondaria superiore;

c) con gli enti locali per disciplinare la gestione e l'erogazione dei servizi di spettanza degli enti stessi nonché per l'erogazione e la gestione di quelli richiesti dalle scuole;

d) con scuole, enti culturali e territoriali per la partecipazione a progetti cofinanziati dall'unione europea.

6. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel progetto di istituto.

Art. 6.

Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo

1. L'autonomia di ricerca e sviluppo è volta a qualificare l'offerta formativa attraverso il sostegno dei processi di innovazione e sperimentazione nonché attraverso la realizzazione di attività di ricerca pedagogica, didattica e organizzativa, di aggiornamento culturale e professionale e di formazione in servizio del personale, di scambio e di informazione tra i soggetti competenti in materia di istruzione e formazione a livello provinciale, nazionale, comunitario e sovranazionale.

2. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:

- a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
- b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
- c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
- d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
- e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
- f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
- g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.

3. Nella realizzazione delle attività previste dal presente articolo le istituzioni scolastiche tengono conto, in applicazione di criteri di efficienza ed efficacia delle iniziative, della programmazione e dell'attività svolta dall'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi e, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, si avvalgono preferibilmente dello stesso, nonché della collaborazione dell'università statale degli studi di Trento e dei consorzi di cui fa parte al fine dell'organizzazione di corsi post secondari, dell'Istituto trentino di cultura nonché di altri soggetti pubblici e privati. Al fine della valutazione degli esiti delle attività programmate gli istituti e scuole possono altresì avvalersi del Comitato di valutazione del sistema scolastico di cui all'art. 7 della legge provinciale n. 29 del 1990.

4. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dall'art. 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all'art. 11.

Art. 7.

Reti di scuole

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'art. 5, le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e l'ottimizzazione delle attività ad esse connesse.

2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci, anche con l'attivazione di centri di servizio comuni; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.

3. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.

4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.

6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori comuni finalizzati tra l'altro a:

- a) la ricerca didattica e la sperimentazione;
- b) la documentazione, secondo procedure definite a livello provinciale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
- c) la formazione in servizio del personale scolastico;
- d) l'orientamento scolastico e professionale;
- e) la costituzione di servizi comuni a più istituzioni scolastiche in modo da assicurare il più efficace impiego delle risorse.

7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.

Capo III

CURRICOLO NELL'AUTONOMIA

Art. 8.

Curricoli

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di istruzione) e fermo restando per l'insegnamento delle lingue straniere e minoritarie quanto stabilito dalle leggi provinciali 13 febbraio 1997, n. 4 (insegnamento della lingua e cultura ladina nella scuola dell'obbligo) e 14 luglio 1997, n. 11 (insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo). Modifiche delle leggi provinciali

29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15), trovano applicazione nella provincia autonoma di Trento i curricula definiti dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59). Fino alla definizione dei nuovi curricula continuano ad applicarsi i programmi vigenti.

2. Le istituzioni scolastiche determinano nel progetto d'istituto il curriculum obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello provinciale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curriculum le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste a livello provinciale.

3. Nell'integrazione tra la quota provinciale del curriculum e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

4. La determinazione del curriculum tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.

5. Il curriculum della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi, nel rispetto delle rispettive competenze, può essere adottato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.

6. L'adozione di nuove scelte curriculari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto.

Art. 9.

Ampliamento dell'offerta formativa

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, ad integrazione e in coordinamento con eventuali iniziative promosse dai soggetti operanti sul territorio, in favore della popolazione giovanile e degli adulti nei limiti previsti dal comma 3.

2. I curricula determinati a norma dell'art. 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative, che le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con i centri di formazione professionale per la realizzazione di percorsi formativi integrati.

3. Le iniziative in favore degli adulti vengono realizzate in coordinamento e ad integrazione delle attività di educazione permanente attuate da altri soggetti presenti sul territorio e devono rientrare negli obiettivi della programmazione fissati dalla giunta provinciale. In particolare esse sono volte all'attivazione di corsi per il conseguimento del titolo di studio nonché alle esigenze di alfabetizzazione degli stranieri, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici; in tale sede si possono prevedere variazioni e riduzioni dei percorsi ordinari.

Art. 10.

Verifiche e modelli di certificazione

1. La valutazione del sistema scolastico ha come scopo la verifica dell'efficacia e dell'efficienza del sistema nel suo complesso e nelle sue articolazioni, l'esame degli effetti delle politiche scolastiche e delle iniziative legislative a favore della scuola nonché dell'idoneità dei programmi, delle sperimentazioni e delle altre iniziative progettuali al fine del miglioramento dell'offerta. Essa si realizza nelle forme dell'autova-

lutazione e della valutazione. La valutazione complessiva del sistema scolastico viene effettuata dal comitato provinciale di valutazione ai sensi della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29.

2. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio, in armonia con quanto previsto dai curricula definiti ai sensi dell'art. 8, la giunta provinciale fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche e si avvale del comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico di cui alla legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 e dell'Iprase.

3. Le rilevazioni di cui al comma 2 sono finalizzate a sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative provinciali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio.

4. Le scuole valutano periodicamente il raggiungimento degli obiettivi del progetto di istituto, anche avvalendosi degli indicatori forniti dal comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico. I risultati dell'autovalutazione saranno posti a confronto con le rilevazioni di cui al comma 2. Essi sono inviati al comitato e alla sovrintendenza scolastica provinciale.

5. Con deliberazione della giunta provinciale sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, per esplicitare la diversificazione dell'offerta formativa, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.

Art. 11.

Iniziative finalizzate all'innovazione

1. Al fine dell'attivazione e del riconoscimento di progetti delle singole istituzioni scolastiche concernenti iniziative innovative degli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'art. 8, nonché di progetti volti ad esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione dei sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405.

2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricula e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all'art. 8. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.

3. La giunta provinciale definisce modalità e termini per l'applicazione del presente articolo.

Capo IV

DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 12.

Sperimentazione dell'autonomia

1. Fino alla data di cui all'art. 1, comma 2, le istituzioni scolastiche esercitano l'autonomia nei limiti della deliberazione della giunta provinciale di data 13 novembre 1998, n. 12669, i cui contenuti possono essere progressivamente modificati ed ampliati dalla giunta stessa.

2. Fino a quando non entreranno in vigore i nuovi curricula previsti dall'art. 8 le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi entro il limite previsto dallo Stato per le scuole del restante territorio nazionale.

3. Nella scuola elementare l'orario settimanale, fatta salva la flessibilità su base annua prevista dagli articoli 4, 5 e 8, deve rispettare le disposizioni di cui alla legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 e per le scuole delle località ladine anche le disposizioni previste dalla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4.

4. I docenti sono tenuti al rispetto dell'orario complessivo di lavoro stabilito dal relativo contratto, da completarsi comunque, nel caso di riduzione dell'unità oraria della lezione al di sotto dei sessanta minuti.

Art. 13.

Ricerca metodologica

1. Fino alla definizione dei curricoli di cui all'art. 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'art. 8 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze.

2. La struttura provinciale competente in materia di istruzione e assistenza scolastica garantisce la raccolta, lo scambio, la diffusione e la messa in rete di tali ricerche ed esperienze nonché l'accesso delle istituzioni scolastiche alla documentazione anche attraverso l'istituzione di banche dati accessibili.

TITOLO II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE

Capo I

ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI

Art. 14.

Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche

1. Alle istituzioni scolastiche con personalità giuridica e dimensionate sono attribuite le funzioni già di competenza della provincia di cui all'art. 15 o di altre specifiche disposizioni di legge o di regolamento, alla giunta provinciale, alle strutture provinciali ed equiparate nonché agli enti funzionali provinciali competenti in materia di istruzione. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente regolamento.

2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. Fino all'adozione di una diversa disciplina provinciale le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni a norma dell'art. 4 del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1998, n. 249.

3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni le istituzioni scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito dalla disciplina provinciale sul bilancio e la contabilità nonché sull'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni e in particolare dal vigente regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche della provincia di Trento. Restano fermi i principi di universalità, unicità e veridicità della gestione e dell'equilibrio finanziario.

4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili, preferibilmente attraverso forme di coordinamento, tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi, ovvero per le scuole dimensionate e gli istituti comprensivi, favorendo la riorganizzazione più funzionale delle attività anche dal punto di vista didattico. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento culturale e professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento.

5. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15.

6. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

Art. 15.

Competenze escluse

1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:

a) la formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;

b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nonché conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche;

c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto;

d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente provinciale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;

e) gestione della carriera del personale insegnante e non docente e del relativo trattamento economico;

f) riscontri previsti dall'art. 6 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 come sostituito dall'art. 85 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

g) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'art. 14, comma 2.

2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.

Art. 16.

Coordinamento delle competenze

1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.

2. Al dirigente scolastico si applica quanto previsto dal comma 6 dell'art. 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 nonché dalla ulteriore vigente normativa provinciale; egli esercita le proprie funzioni nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola.

3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.

4. Il funzionario responsabile dei servizi di segreteria garantisce, nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, il buon andamento e il corretto espletamento delle attività direttamente affidate e il raggiungimento degli obiettivi.

5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Capo I RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 17. Disciplina applicabile

1. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento restano ferme le vigenti disposizioni di legge e di regolamento provinciali; per quanto non disciplinato dalla normativa provinciale continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni della legislazione statale non abrogate dai regolamenti emanati con decreti del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e 8 marzo 1999, n. 275.

2. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

*Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1999
Registro n. 1, foglio n. 7*

00R0073

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 ottobre 1999, n. 15-14/Leg.

Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 7 dicembre 1999)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'accordo sindacale stipulato in data 4 ottobre 1999 tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale in ordine alla definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7026 di data 22 ottobre 1999, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, con la quale la giunta provinciale ha provveduto all'approvazione del regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione di cui al citato art. 54 della legge provinciale n. 7/1997;

Visto il punto 2) del dispositivo della citata deliberazione con la quale la giunta provinciale demanda al presidente della giunta provinciale l'emanazione del regolamento;

Visti gli articoli 53 e 54 dello statuto di autonomia;

EMANA:

il regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

Regolamento concernente la nuova individuazione di comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Art. 1.

Determinazione dei comparti di contrattazione

1. Il personale di cui all'art. 1 della legge provinciale n. 7/1997, all'art. 1 della legge regionale n. 10/1998 e all'art. 10 della legge regionale n. 20/1988, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 19, comma 26, della legge regionale n. 10/1998, è raggruppato nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:

- a) comparto del personale delle autonomie locali;
- b) comparto del personale della scuola;
- c) comparto del personale di Servizio sanitario provinciale;
- d) comparto del personale della ricerca.

Art. 2.

Comparto del personale delle autonomie locali

1. Il comparto di cui alla lettera a) dell'art. 1 comprende due distinte aree di contrattazione collettiva:

- 1) area della dirigenza composta dal personale della provincia e degli enti funzionali;
- 2) area del personale dipendente dalla provincia e dagli enti funzionali, composta:

a) dal personale con qualifica di direttore, la cui contrattazione si svolge in collegamento a quella del personale con qualifica dirigenziale;

b) dal restante personale dipendente.

Art. 3.

Comparto del personale della scuola

1. Il comparto di cui alla lettera b) dell'art. 1 comprende due distinte aree di contrattazione collettiva:

- 1) area dei capi di istituto;
- 2) area composta da:

a) personale docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento, di cui al decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433;

- b) personale coordinatore ed insegnante delle scuole dell'infanzia;
- c) personale insegnante dell'Istituto agrario di S. Michele all'Adige;
- d) personale ausiliario, tecnico e amministrativo delle scuole della provincia autonoma di Trento;
- e) il personale insegnante della formazione professionale.

Art.4.

Comparto del personale del Servizio sanitario provinciale

1. Il campano di cui alla lettera c) dell'art. 1, comprende tre distinte aree di contrattazione collettiva:

1) area del personale della dirigenza del ruolo professionale, tecnico, amministrativo e sanitario non medico dell'azienda provinciale per i servizi sanitari;

2) area del personale del ruolo sanitario medico, medico-veterinario ed odontoiatrico dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

3) area composta dal restante personale dipendente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art.5.

Comparto del personale della ricerca

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 1, lettera d), comprende il personale inquadrato con qualifica di ricercatore e tecnologa degli enti funzionali della provincia autonoma di Trento che svolgono attività di ricerca.

Art. 6.

Norma transitoria

1. Per la tornata contrattuale (1998-2001), il personale di cui all'art. 3, punto 2), lettere b), c), d) ed e), del presente regolamento verrà disciplinata in specifiche parti del contratto, al fine di favorire la gradualità del processo di omogeneizzazione nell'ambito del campano.

Art. 7.

Disposizioni riguardanti settori specifici

1. La determinazione dei comparti di contrattazione di cui al presente regolamento, non esclude la possibilità che in sede contrattuale siano adottate apposite disposizioni riguardanti settori specifici al fine di tener conto delle differenze funzionali interne ai singoli comparti.

Art. 8.

Abrogazione del D.P.G.P. n. 11-55/Leg. di data 23 luglio 1997

1. Il D.P.G.P. n. 11-55/Leg. di data 23 luglio 1997 «Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7», come successivamente modificato con D.P.G.P. n. 24-68/Leg. di data 16 ottobre 1997, è abrogato.

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1999
Registro n. 1, foglio n. 13

00R0074

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 novembre 1999, n. 16-15/Leg.

Regolamento concernente «Rettifica dell'art. 8 del Regolamento emanato con D.P.G.P. n. 26-98/Leg. di data 14 ottobre 1998 recante disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la provincia autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell'infanzia ed al personale non docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 7 dicembre 1999)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7021 di data 22 ottobre 1999, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, con la quale la giunta provinciale ha provveduto all'approvazione del regolamento concernente «Rettifica dell'art. 8 del Regolamento emanato con D.P.G.P. n. 26-98/Leg. di data 14 ottobre 1998 recante Disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la provincia autonoma di Trento relativa al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell'infanzia ed al personale non docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria»;

Visto il punto 2) del dispositivo della citata deliberazione con la quale la giunta provinciale demanda al presidente della giunta provinciale l'emanazione del regolamento;

Visti gli articoli 53 e 54 dello statuto di autonomia,

EMANA

il seguente regolamento concernente «Rettifica dell'art. 8 del Regolamento emanato con D.P.G.P. n. 26-98/Leg. di data 14 ottobre 1998 recante Disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la provincia autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell'infanzia ed al personale non docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria».

Art. 1.

Rettifica dell'art. 8 del Regolamento emanato con D.P.G.P. n. 26-98/Leg. di data 14 ottobre 1998

1. Il secondo trattino del comma 1 dell'art. 8 del Regolamento emanato con D.P.G.P. n. 26-98/Leg. di data 14 ottobre 1998 è sostituito dal seguente:

«i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 12 dell'art. 188 e i commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 189 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12».

2. La rettifica di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1999
Registro n. 1, foglio n. 14

00R0072

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2000, n. 1.

Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 2 del 12 gennaio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in applicazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti a in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo e 1997, n. 59), come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 ed in conformità della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali), disciplina il sistema di trasporto pubblico locale al fine di:

a) promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale del territorio regionale, elevandone l'accessibilità, in particolare nelle aree montane e collinari, e garantendo un'equa ripartizione dei benefici e dei costi diretti ed indiretti;

b) incentivare, nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, il superamento degli assetti monopolistici, introducendo regole di concorrenzialità mediante l'espletamento di procedure concorsuali per la scelta del gestore, in modo da acquisire una maggiore efficacia ed efficienza, intese sia come più adeguata risposta alla domanda di mobilità, sia come più favorevole rapporto tra i costi e i benefici nella produzione dei servizi;

c) raggiungere una maggiore qualità ambientale, riducendo i consumi energetici, le emissioni inquinanti ed il rumore derivanti dalle attività di trasporto sul territorio, tutelando la salute dei cittadini e migliorando la sicurezza della circolazione;

d) promuovere l'uso della bicicletta ai sensi della legislazione vigente.

2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1, avviando iniziative idonee a garantire, attraverso il metodo della concertazione:

a) l'adeguamento dei servizi alle esigenze qualitative e quantitative della domanda, anche attraverso la massima integrazione tra le diverse modalità di trasporto;

b) il potenziamento delle infrastrutture a supporto del servizio, con particolare riferimento ai nodi di interscambio;

c) la promozione del trasporto pubblico locale attraverso azioni di politica tariffaria, di informazione agli utenti, di sviluppo del sistema di telematica per i trasporti.

Art. 2.

Assetto funzionale

1. Il sistema di trasporto pubblico locale regionale risulta dall'integrazione funzionale delle reti e dei servizi così articolati:

a) reti e servizi regionali di linea, di collegamento tra i principali centri della Regione e tra questi e gli omologhi centri delle regioni confinanti, estesi all'intero territorio regionale e comprensivi della rete ferroviaria regionale e dei servizi su gomma ad essa complementari o sostitutivi, dei servizi aerei ed elicotteristici, nonché dei servizi lacuali del lago Maggiore;

b) reti e servizi provinciali di linea, estesi ai bacini di traffico o alle aree omogenee e comprensivi della rete e dei servizi su gomma, funiviari e lacuali;

c) reti e servizi urbani di linea, nell'ambito del comune o della conurbazione, estesi a comuni contermini purché sussista una stretta relazione funzionale o una sostanziale continuità di insediamento e comprensivi delle reti e dei servizi su gomma, fluviali, ed impianti fissi, nonché di tranvie e di metropolitane;

d) servizi integrativi o sostitutivi dei servizi di linea, effettuati con modalità diverse ed estesi a territori caratterizzati da bassa densità abitativa, a domanda debole, ovvero atti a soddisfare particolari esigenze di mobilità complementare o speciale.

2. Tutte le reti ed i servizi sono progressivamente adeguati alle esigenze degli utenti con ridotta capacità motoria ed effettuati con materiale rotabile idoneo.

Art. 3.

Assetto quantitativo e qualitativo

1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità ed i cui costi sono a carico del bilancio della regione, sono definiti tenendo conto dei criteri di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 422/1997.

2. L'entità dei servizi minimi è definita sulla base di un indice parametrico di offerta individuato anche in relazione alla quantità ed alle caratteristiche della domanda di mobilità espressa dal territorio, agli obiettivi di quota di mercato del trasporto pubblico, alle aree a domanda debole, nonché al valore obiettivo di efficienza assunto per il rapporto tra ricavi e costi.

3. Gli enti locali possono istituire servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti ai sensi dei commi 1 e 2, con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

4. I parametri qualitativi e gli obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi, per ogni tipologia di servizio di cui all'art. 2, sono definiti nelle rispettive carte dei servizi, parte integrante dei programmi triennali dei servizi e dei contratti di servizio di cui all'art. 10.

5. L'assetto quantitativo e qualitativo dei servizi minimi è oggetto di monitoraggio e vigilanza da parte degli enti a cui è demandata l'amministrazione del servizio.

6. Gli enti locali possono autorizzare servizi di trasporto esercitati da terzi in regime di concorrenza, purché in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448 (Regolamento di attuazione della direttiva del consiglio delle comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali). Tali servizi sono esenti da obblighi tariffari ed esercitati senza sovvenzioni da parte degli enti locali competenti per l'autorizzazione. Le autorizzazioni sono revocabili in qualsiasi momento senza obbligo di indennizzo.

Capo II
FUNZIONI E COMPETENZE

Art. 4.

Funzioni e compiti amministrativi della Regione.
Strumenti di programmazione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

a) indirizzo, promozione, coordinamento e controllo di tutti i servizi di trasporto pubblico locale con particolare attenzione al servizio regionale al fine di garantire la necessaria integrazione tra le diverse modalità di trasporto;

b) programmazione della rete e dei servizi regionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);

c) amministrazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, nonché dei servizi aerei ed elicotteristici, dei servizi lacuali del lago Maggiore.

2. La Regione svolge le funzioni di cui al comma 1, attraverso l'elaborazione del piano regionale dei trasporti e del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale.

3. Il piano regionale dei trasporti è lo strumento di indirizzo e di sintesi della politica regionale del settore, ed in conformità con le indicazioni del piano regionale di sviluppo:

a) fornisce contributo all'elaborazione del piano generale dei trasporti e costituisce lo strumento di indirizzo e coordinamento della pianificazione degli enti locali;

b) delinea l'assetto delle infrastrutture e dei servizi regionali e li coordina con la rete delle comunicazioni internazionali, nazionali e locali;

c) individua i costi degli interventi e le priorità d'attuazione.

4. Il piano regionale dei trasporti è adottato dalla giunta regionale previa acquisizione del parere della conferenza permanente Regione-autonomie locali istituita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 34/1998. Il piano adottato è trasmesso al consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione.

5. Il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico definisce, d'intesa con gli enti locali:

a) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella organizzazione e nella produzione dei servizi;

b) l'assetto quantitativo e qualitativo dei servizi minimi;

c) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti, specificando l'entità di quelle relative al trasporto ferroviario, la ripartizione tra servizi urbani ed extraurbani e quindi tra gli enti soggetti di delega;

d) la politica tariffaria per l'integrazione e la promozione dei servizi;

e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico;

f) il sistema di monitoraggio dei servizi;

g) la rete e l'organizzazione dei servizi regionali amministrati dalla Regione e gli indirizzi di programmazione dei servizi regionali delegati agli enti locali.

6. Per l'acquisizione dell'intesa di cui al comma 5 il programma triennale è sottoposto all'esame della conferenza permanente Regione-autonomie locali.

7. Il programma triennale è approvato dalla giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente e previa consultazione delle organizzazioni sindacali confederali, delle associazioni delle aziende di trasporto e delle associazioni dei consumatori.

8. Per l'attuazione degli interventi di competenza regionale, la giunta regionale predispone il programma di attuazione e spesa annuale e pluriennale, precisando l'ammontare dei finanziamenti e coordinandoli con quelli di altri soggetti erogatori di finanziamenti, pubblici e privati. Il programma è allegato al bilancio regionale di previsione.

9. Per l'espletamento delle funzioni inerenti i servizi ferroviari di cui al comma 1, lettera c), la Regione stipula, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 422/1997 e secondo le indicazioni dell'art. 8 del

decreto legislativo n. 422/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 400/1999, accordi di programma con il Ministero dei trasporti con i quali sono stabiliti:

a) l'attribuzione delle risorse trasferite per l'esercizio dei servizi attualmente gestiti dalla società Ferrovie dello Stato S.p.a.;

b) i tempi e le modalità del subentro di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 422/1997, nonché i finanziamenti diretti al risanamento tecnico ed economico e le risorse per la gestione degli impianti e del servizio.

10. La Regione disciplina la gestione delle infrastrutture ferroviarie ad essa conferite con apposito regolamento e secondo le disposizioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 422/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 400/1999.

11. La Regione organizza i servizi di trasporto pubblico locale sui laghi oggetto di gestione governativa mediante apposite società, anche con la partecipazione degli enti locali interessati, secondo quanto previsto all'art. 29.

12. Tutte le altre funzioni e competenze sono conferite agli enti locali individuati nei successivi articoli.

Art. 5.

Funzioni e compiti amministrativi delle province

1. Sono trasferiti alle province le funzioni ed i compiti diversi da quelli indicati nell'art. 4, relativi alla programmazione ed amministrazione delle reti e dei servizi provinciali di trasporto pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nonché gli accertamenti previsti dall'art. 5, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) per i servizi di propria competenza.

2. Sono delegate alle province le seguenti funzioni e compiti:

a) la programmazione operativa e l'amministrazione del servizio regionale di trasporto pubblico su gomma, in attuazione degli indirizzi di cui all'art. 4, comma 5, lettera g), compresi i servizi, di competenza regionale, interregionali, di granturismo e transfrontalieri;

b) l'individuazione ed il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico urbano nei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti;

c) l'indirizzo e la promozione dell'integrazione dei servizi urbani con quelli provinciali;

d) l'individuazione ed il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico in aree a domanda debole;

e) la concessione di autostazioni per servizi di linea;

f) la definizione, sulla base di parametri socioeconomici e territoriali, del numero massimo di autorizzazioni da prevedersi nei regolamenti comunali, in materia di servizi di noleggio;

g) il rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle linee di propria competenza.

3. Le competenze attribuite alle regioni all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 422/1997 sono delegate ai presidenti delle province interessate, i quali provvedono sentita la commissione consultiva provinciale di cui all'art. 5 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada), come modificato dall'art. 1, della legge regionale 3 giugno 1997, n. 27.

4. Le province svolgono le funzioni di cui ai commi 1 e 2 attraverso l'elaborazione del piano provinciale dei trasporti e del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale.

5. Il piano provinciale dei trasporti è lo strumento fondamentale di indirizzo e di sintesi della politica provinciale di settore e delinea:

a) l'assetto delle reti infrastrutturali di trasporto d'interesse provinciale, sulla base delle indicazioni del piano regionale dei trasporti;

b) l'assetto dei servizi di trasporto di interesse provinciale, definito in stretta integrazione tra le diverse modalità ed organizzato per bacini di trasporto;

c) gli indirizzi per l'elaborazione dei piani urbani del traffico;

d) l'analisi e la definizione dei costi e la previsione economica e finanziaria con l'indicazione della ripartizione dei finanziamenti tra gli enti locali per l'attuazione del piano.

6. Il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico determina, d'intesa con i comuni e le comunità montane interessate ed in conformità dell'assetto dei servizi e dei criteri definiti dalla Regione:

a) gli obiettivi da raggiungere in termini di efficienza ed efficacia nella organizzazione e produzione dei servizi;

b) i bacini e l'eventuale loro ripartizione in aree omogenee;

c) la rete e l'organizzazione dei servizi provinciali;

d) le aree a domanda debole ed i comuni nei quali è finanziato il servizio urbano;

e) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti, specificando l'entità di quelle proprie e la ripartizione tra i servizi urbani nei comuni inferiori a trentamila abitanti, extraurbani ed in aree a domanda debole;

f) gli indirizzi per l'integrazione dei servizi urbani con quelli provinciali.

7. Le province, previa consultazione delle organizzazioni sindacali articolate a livello provinciale, delle associazioni delle aziende di trasporto e dei consumatori, adottano il programma triennale dei servizi e lo trasmettono alla Regione per l'approvazione secondo le modalità di cui all'art. 9, comma 3.

8. Le province, al fine di soddisfare con maggiore efficacia ed a minori costi particolari esigenze di mobilità complementare o speciale, ovvero in periodi di flessione della domanda, possono avvalersi di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, ivi compreso l'utilizzo dei veicoli immatricolati ad uso proprio.

9. Al fine di attuare gli interventi di competenza provinciale, precisando l'ammontare dei finanziamenti e coordinandoli con quelli degli altri soggetti erogatori di finanziamento, pubblici e privati, le province approvano il programma di attuazione e spesa annuale e pluriennale e lo trasmettono per conoscenza alla Regione.

Art. 6.

Funzioni e compiti amministrativi delle comunità montane. Aree a domanda debole

1. Le comunità montane, ovvero i comuni interessati in associazione tra loro, organizzano ed amministrano, nelle aree a domanda debole individuate dalle province, i servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), anche ai sensi dell'art. 5, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980.

2. Nell'ambito delle aree a domanda debole, gli enti locali di cui al comma 1, possono individuare modalità particolari di espletamento dei servizi di linea, gestiti in economia ovvero da affidare, attraverso procedure concorsuali, a soggetti che abbiano i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Qualora non vi sia offerta di tali servizi possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone. Gli enti locali sono autorizzati a disciplinare, con proprio regolamento, la possibilità di utilizzare gli scuolabus anche per finalità sociali ed assistenziali di trasporto degli adulti, compatibilmente con le esigenze del trasporto scolastico.

3. Per i territori montani sono inoltre applicabili, al fine della programmazione dei servizi di trasporto pubblico, le disposizioni della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), in quanto compatibili.

Art. 7.

Funzioni e compiti amministrativi dei comuni

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni ed i compiti diversi da quelli indicati negli articoli 4 e 5 relativi alle reti ed ai servizi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), nonché gli accertamenti previsti dall'art. 5, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 per i servizi di propria competenza.

2. I comuni svolgono tali funzioni e compiti attraverso l'elaborazione del piano urbano del traffico il cui all'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico urbano.

3. Il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico urbano determina, sulla base degli obiettivi dei criteri quantitativi e dei parametri qualitativi definiti dalla Regione, nonché degli indirizzi indicati dalla provincia per l'integrazione con i servizi provinciali:

a) gli obiettivi da raggiungere in termini di qualità, efficienza ed efficacia nella produzione dei servizi;

b) la rete e l'organizzazione dei servizi urbani;

c) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti, specificando l'entità di quelle proprie.

4. Il programma triennale dei servizi di trasporto dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti e delle conurbazioni è approvato dalla Regione con le modalità previste dall'art. 9, comma 3, previa acquisizione del parere della provincia; il programma triennale degli altri comuni è approvato dalla provincia con le modalità previste dall'art. 9, comma 5.

5. Il piano urbano del traffico dei comuni nei quali è fornito un servizio di trasporto pubblico urbano, finanziato ai sensi della presente legge, è inviato alla Regione ed alla provincia, al fine di acquisire il rispettivo parere di conformità ai criteri di ottimizzazione del servizio stesso e d'integrazione con gli altri servizi di trasporto pubblico.

6. I comuni, al fine di soddisfare con maggiore efficacia ed a minori costi particolari esigenze di mobilità complementare o speciale ovvero, in periodi di flessione della domanda, possono organizzare servizi sostitutivi dei servizi di linea, avvalendosi di quanto previsto all'art. 6, comma 2.

7. La programmazione e l'amministrazione dei servizi urbani delle conurbazioni è attribuita al comune capofila, che elabora il programma triennale d'intesa con i comuni della conurbazione.

8. Le aree di conurbazione sono definite, d'intesa con i comuni interessati, dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere del comitato competente per materia istituito, a norma dell'art. 7, comma 7, della legge regionale n. 34/1998, nell'ambito della conferenza permanente Regione-autonomie locali.

Art. 8.

Consorzio per la mobilità nell'ambito metropolitano torinese

1. Al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito metropolitano torinese, la Regione insieme agli enti locali interessati, promuove, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, aderendovi, la costituzione di un consorzio denominato agenzia per la mobilità metropolitana.

2. Il consorzio gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti relative all'ambito metropolitano.

3. Al fine di assicurare la concorrenza, i servizi extraurbani su gomma dell'ambito metropolitano sono appaltati per aree omogenee. I servizi totalmente compresi nei confini dell'area della conurbazione di Torino possono essere suddivisi in più lotti ove ciò sia opportuno per garantire l'economicità, l'efficienza e la qualità del servizio.

4. Gli enti aderenti possono esercitare attraverso il consorzio ulteriori funzioni di propria competenza in materia di mobilità.

5. La convenzione e lo statuto del consorzio disciplinano, in particolare, gli organi e le relative competenze, i rapporti tra gli enti aderenti al consorzio, la quota di partecipazione dei medesimi in funzione dei servizi conferiti, le risorse finanziarie e la dotazione organica del personale ed ogni altro aspetto necessario.

Capo III

STRUMENTI E PROCEDURE

Art. 9.

Accordi di programma

1. La Regione, d'intesa con le province ed i comuni direttamente coinvolti, stipula con il Ministero dei trasporti e della navigazione accordi di programma di validità triennale per la definizione delle risorse trasferite per gli investimenti relativi al potenziamento delle reti nazionali e regionali.

2. La Regione stipula con le province ed i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, accordi di programma di validità triennale per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti, per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per l'arredo di linea.

3. La stipula degli accordi di programma di cui al comma 2 costituisce approvazione regionale degli indirizzi e dei contenuti dei programmi dei servizi di trasporto pubblico e di investimento degli enti locali.

4. Nel caso di mancata stipula degli accordi di programma di cui al comma 2, la Regione provvede all'assegnazione delle risorse limitatamente alla parte relativa al finanziamento dei servizi minimi.

5. Le province stipulano accordi di programma di validità triennale con i comuni e le comunità montane interessate, per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi urbani dei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti e dei servizi in area a domanda debole.

6. Le risorse per gli investimenti, relativi al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile per i servizi di competenza degli enti locali, sono attribuite, contestualmente alla stipulazione degli accordi di programma di cui al presente articolo, agli enti locali che le erogano secondo criteri e modalità stabiliti dalla giunta regionale.

Art. 10.

Contratti di servizio

1. I contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, e sono stipulati dagli enti concedenti per ogni tipologia di trasporto pubblico di cui all'art. 2, con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza: intera regione, bacini o aree omogenee, area urbana ed area a domanda debole.

2. Il periodo di validità del contratto di servizio è pari ad anni sei. Decorso la metà del periodo contrattuale l'amministrazione concedente procede a verificare, anche sulla base delle indicazioni dei programmi triennali dei servizi:

a) il raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto di servizio medesimo;

b) l'idoneità della rete dei servizi in funzione della domanda;

c) l'integrazione della rete dei servizi rispetto all'intero sistema dell'offerta.

3. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 2, si renda necessario modificare, in aumento o in diminuzione, la rete dei servizi, l'azienda di trasporto è obbligata a prestare il servizio alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di assegnazione per i servizi in aumento e fino alla concorrenza del 15 per cento per i servizi in diminuzione.

4. I contratti di servizio specificano i seguenti contenuti minimi:

a) il periodo di validità del contratto;

b) le caratteristiche dei servizi offerti ed i programmi di esercizio;

c) l'importo eventualmente dovuto dall'ente affidante all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto, le compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio e di eventuali agevolazioni tariffarie, nonché le relative modalità di pagamento;

d) le modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto;

e) le modalità di revisione e di risoluzione del contratto;

f) le garanzie che l'impresa affidataria deve prestare;

g) le tariffe del servizio;

h) le modalità del servizio con l'eventuale utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 285/1992;

i) la disciplina da applicare in caso di subaffidamento di servizi complementari al trasporto pubblico, previa autorizzazione dell'ente;

j) i fattori di qualità e comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di regolarità e puntualità, velocità commerciale, affidabilità del servizio, informazione ai clienti, rispetto dell'ambiente, età dei veicoli, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli e delle fermate, sicurezza, comportamento del personale;

k) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella produzione del servizio conformemente alle indicazioni dei programmi triennali;

l) le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;

m) l'obbligo dell'applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria;

n) l'obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro;

o) l'obbligo di tenere la contabilità separata ai sensi dell'art. 1, comma 5, del regolamento CEE n. 1191/69 come modificato dall'art. 1 del regolamento CEE n. 1893/91 del 20 giugno 1991 e la contabilità analitica di costi e ricavi per ciascun contratto di servizio;

p) l'obbligo di fornire i dati necessari per il monitoraggio del servizio;

q) la definizione dei piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti.

5. La Regione stipula i contratti di servizio relativi ai servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 422/1997, almeno sette mesi prima dell'inizio del periodo di validità.

6. Gli enti locali stipulano i contratti per i servizi di loro competenza tre mesi prima dell'inizio del periodo di validità.

Art. 11.

Procedure concorsuali

1. Gli enti contraenti gli accordi di programma di cui all'art. 9 stipulano i contratti di servizio con le aziende aggiudicatrici, a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali di gara pubblica. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada, con esclusione delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o attraverso procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse controllate. Tale esclusione non opera limitatamente alle gare che hanno ad oggetto i servizi già espletati dai soggetti stessi.

2. L'aggiudicazione avviene sulla base dei criteri previsti dall'art. 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), secondo la procedura prevista dallo stesso decreto legislativo all'art. 12, comma 2, lettera b), nonché all'art. 13 limitatamente ai casi contemplati ed inoltre secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 2, lettera a), ultimo periodo del decreto legislativo n. 422/1997, come modificato dall'art. 1, comma 6, lettera a), del decreto legislativo n. 400/1999.

3. In caso di subentro di un'impresa al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo. La stessa norma si applica in caso di mancato rinnovo del contratto di servizio alla scadenza, di decadenza del contratto medesimo, di risoluzione contrattuale. In caso di subentro, i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione, mantengono il vincolo di destinazione d'uso per i periodi di cui all'art. 16. Qualora il precedente gestore non ceda la proprietà di tali beni al nuovo aggiudicatario, è tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo. In tale caso decade il vincolo di destinazione d'uso. Per l'acquisto dal precedente gestore di altri beni strumentali senza vincolo di destinazione l'aggiudicatario gode del diritto di prelazione.

4. Il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'art. 26, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di naviga-

zione interna in regime di concessione), con applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro. Tale disposizione non si applica ai servizi gestiti con mezzi alternativi a quelli di linea di cui all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 422/1997.

5. L'ente affidante ha facoltà di revocare l'affidamento, con atto motivato, in caso di modifiche o revisione sostanziale della rete dei servizi, ovvero nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico, così come previsto dal contratto di servizio. L'affidatario incorre nella decadenza dell'affidamento in presenza di irregolarità specificamente previste nel contratto di servizio.

Art. 12.

Politica tariffaria e di promozione

1. La giunta regionale definisce, d'intesa con gli enti locali delegati secondo le procedure di cui all'art. 4, comma 6, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori, la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione in coerenza con i principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto ed in coerenza con gli obiettivi in materia di rapporto tra ricavi e costi dei servizi fissati dalla presente legge e nel rispetto dei parametri dell'inflazione programmata come stabilito dagli accordi interconfederali con il Consiglio dei Ministri del 23 luglio 1993, del 18 dicembre 1998 e successivi eventuali aggiornamenti.

2. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale sono indicate, in armonia con i criteri di cui al comma 1, nell'ambito dei contratti di servizio di cui all'art. 10.

3. Gli enti locali possono individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative alle relative condizioni e modalità, con oneri a carico dei propri bilanci.

4. La Regione provvede per le proprie finalità a quanto previsto nel comma 3 con deliberazione della giunta regionale, definendo criteri, modalità e risorse.

5. È vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti.

6. La Regione, in concorso con gli enti locali, al fine di incrementare l'utenza, definisce una strategia di promozione fondata su incentivi e sulla diffusione dell'informazione.

Art. 13.

Osservatorio regionale della mobilità

1. Al fine di verificare l'efficacia delle politiche di trasporto pubblico messe in atto, è istituito presso la Regione l'osservatorio regionale della mobilità.

2. L'osservatorio regionale monitorizza ed aggiorna periodicamente, attraverso la costituzione di un sistema informativo esteso agli enti locali, le caratteristiche della domanda e dell'offerta, il flusso della spesa di esercizio e di investimento ed elabora parametri di efficacia, di efficienza e di qualità dei servizi offerti. Predisponde una relazione annuale sull'andamento dei servizi di trasporto e la trasmette alla giunta regionale ed alla commissione consiliare competente.

3. Gli enti locali trasmettono alla Regione, per le opportune verifiche, i dati necessari forniti dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico, secondo le modalità specificate nei contratti di servizio di cui all'art. 10.

4. I dati raccolti dall'osservatorio sono trasmessi alle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei consumatori e sono oggetto di confronto tra le organizzazioni e la Regione per la definizione del successivo programma triennale dei trasporti.

Capo IV

RISORSE

Art. 14.

Ammissibilità al finanziamento

1. Tutti i contratti di servizio pubblico, definiti per ambito regionale, per bacino, per area omogenea o per area urbana, devono prevedere, a partire dal 1° gennaio 2000, un rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, pari almeno allo

0,35. Tale rapporto è incrementato in misura coerente con gli obiettivi di efficienza ed efficacia definiti negli accordi di programma di cui all'art. 9, comma 2.

2. Non sono consentiti contributi degli enti locali a copertura di eventuale minor rapporto tra ricavi e costi a partire dal 1° gennaio 2000.

3. A partire dal 1° gennaio 2000 sono posti a gara pubblica solo i servizi che prevedano, nei rispettivi capitolati di appalto, per ambito regionale, per bacino, per area omogenea o per area urbana, il raggiungimento del rapporto tra ricavi e costi almeno pari allo 0,35. Il finanziamento non può, in ogni caso, eccedere il 65 per cento del costo di aggiudicazione.

4. Nella determinazione del rapporto tra ricavi e costi la stima degli introiti deve essere effettuata, tenendo conto della politica tariffaria della regione, sulla base della domanda espressa dal territorio.

5. La stima dei costi deve essere effettuata, all'interno delle tipologie di servizio urbano ed extraurbano, in relazione alle dimensioni del servizio messo in appalto, a cui corrispondono costi parametrici dell'azienda tipo di gestione, ed alle caratteristiche insediative ed orografiche del territorio servito, a cui corrispondono diverse velocità commerciali.

6. L'eventuale risparmio, conseguito da appalti affidati all'offerta economicamente più vantaggiosa, rispetto alle risorse assegnate alla provincia od al comune, rimane a disposizione della provincia o del comune con vincolo di destinazione alla funzione di trasporto pubblico.

7. I servizi di cui all'art. 6 sono finanziati assumendo come valore di riferimento il prodotto della quota pro capite media regionale di finanziamento del trasporto pubblico locale per il numero di residenti nell'area, al netto dei costi per l'esercizio degli eventuali servizi di linea, esclusi quelli ferroviari. Tale finanziamento non è soggetto alle determinazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 15.

Determinazione e ripartizione delle risorse

1. La Regione sulla base della programmazione regionale e degli enti locali determina le risorse necessarie per l'esercizio e gli investimenti del trasporto pubblico locale compresi i servizi ferroviari. Tali risorse disponibili sul bilancio regionale per il finanziamento del trasporto pubblico locale sono ripartite, al netto del costo del servizio ferroviario e della quota destinata agli investimenti, alle province ed ai comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.

2. Una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse attribuite agli enti locali per l'esercizio del trasporto pubblico locale deve essere destinata agli investimenti per le attrezzature di arredo delle linee e di controllo e monitoraggio dell'utenza e ad azioni di promozione e di informazione del trasporto pubblico locale, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

3. La ripartizione delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti e dei servizi minimi avviene, tenuto conto dei programmi di servizio degli enti locali, assumendo omogenei parametri rappresentativi delle caratteristiche territoriali, insediative e di mobilità del territorio servito, nonché delle caratteristiche dei servizi stessi.

4. La verifica della ripartizione avviene ogni tre anni, a seguito del monitoraggio del grado di attuazione e del conseguimento degli obiettivi dell'accordo di programma e del programma dei servizi stipulati.

Art. 16.

Fondo regionale trasporti

1. Le risorse finanziarie relative all'espletamento delle funzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 422/1997, trasferite dallo Stato al momento del conferimento delle funzioni, confluiscono annualmente in un apposito capitolo del bilancio regionale, denominato fondo regionale trasporti.

2. Il fondo regionale trasporti, oltre che dalle risorse di cui al comma 1, è alimentato da risorse proprie regionali ed il suo ammontare è determinato con legge di bilancio.

3. Il fondo regionale trasporti fa fronte agli oneri derivanti dagli accordi di programma di cui all'art. 9 ed ai contratti di servizio di cui all'art. 10.

4. Il fondo regionale trasporti è articolato in sei parti destinate rispettivamente a far fronte:

- a) agli oneri relativi all'effettuazione dei servizi su ferro;
- b) agli oneri relativi agli investimenti sulla rete regionale, comprensiva degli impianti fissi e delle infrastrutture sia della rete ferroviaria sia della rete di trasporto pubblico locale;
- c) agli oneri relativi agli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali;
- d) agli investimenti di cui all'art. 15, comma 2;
- e) agli oneri relativi ai servizi minimi;
- f) agli oneri relativi al funzionamento delle attività dell'osservatorio regionale della mobilità.

5. Una quota delle risorse di cui al comma 4, lettera c), alimenta i fondi di cui all'art. 17, commi 3, 4 e 5.

6. La giunta regionale con apposito provvedimento stabilisce i vincoli e le forme di garanzia a carico degli enti e delle aziende beneficiari dei contributi in conto capitale.

Art. 17.

Fondo trasporti degli enti locali

1. Le province, i comuni e le comunità montane istituiscono appositi fondi trasporti in cui confluiscono le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative delegate, oltre a risorse proprie.

2. Il fondo trasporti degli enti locali fa fronte agli accordi di programma di cui all'art. 9, commi 2 e 5 ed ai contratti di servizio di cui all'art. 10.

3. Il fondo provinciale è articolato in cinque parti, destinate rispettivamente a far fronte:

- a) agli oneri relativi ai servizi di trasporto extraurbano;
- b) agli oneri relativi ai servizi di trasporto urbano nei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti;
- c) agli oneri relativi ai servizi in aree a domanda debole;
- d) agli investimenti di cui all'art. 15, comma 2;
- e) agli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali.

4. Il fondo comunale è articolato in tre parti, destinate rispettivamente a far fronte:

- a) agli oneri relativi al trasporto urbano;
- b) agli investimenti di cui all'art. 15, comma 2;
- c) agli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali.

5. Il fondo trasporti delle comunità montane è articolato in due parti, destinate rispettivamente a far fronte:

- a) agli oneri relativi ai servizi di trasporto di cui all'art. 2, comma 1, lettera d);
- b) agli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali.

6. Le province ed i comuni sono autorizzati a trasferire, con proprio atto, le eventuali risorse eccedenti, a seguito della stipula dei contratti di servizio, dai servizi agli investimenti.

7. Le scadenze delle erogazioni dei flussi di spesa sono definite nei provvedimenti amministrativi di approvazione del riparto delle risorse.

Capo V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 18.

Vigilanza

1. La Regione esercita compiti di controllo per la generalità dei servizi di trasporto pubblico locale.

2. Le funzioni relative alla vigilanza sui servizi sono esercitate dagli enti competenti.

3. Le aziende esercenti i servizi hanno l'obbligo di consentire al personale incaricato ai sensi del comma 2, il libero accesso ai veicoli, agli impianti ed alla documentazione amministrativa contabile, secondo quanto previsto dai rispettivi contratti di servizio.

4. Il personale di cui al comma 2 accerta e contesta le violazioni a carico delle aziende secondo quanto previsto nei rispettivi contratti di servizio.

Art. 19.

Sanzioni a carico dell'affidatario dei servizi di trasporto pubblico

1. L'ente affidante applica le sanzioni previste dall'art. 10, comma 4, lettera l) in presenza delle infrazioni specificamente previste dal contratto di servizio.

2. Il contratto di servizio prevede altresì le sanzioni applicabili per l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 18.

Art. 20.

Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e procedure di applicazione

1. I viaggiatori dei servizi pubblici di trasporto sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata dell'intero percorso ed a esibirlo al personale dell'azienda esercente o dell'ente competente.

2. Chiunque, senza averne dato preavviso al personale di bordo, risulta sprovvisto del prescritto titolo di viaggio, è tenuto, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. L'entità della sanzione non può essere inferiore a venti volte e superiore a centoventi volte il prezzo del biglietto a tariffa ordinaria per il percorso minimo di cui alla tabella tariffaria autorizzata.

3. Nel caso di servizio di riscossione o di controllo meccanizzato la sanzione è aumentata del 50 per cento.

4. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, se l'utente estingue l'illecito entro sessanta giorni dalla contestazione, o, se questa non è avvenuta, dalla notificazione.

5. L'ente competente provvede ad emanare le opportune disposizioni per l'applicazione delle sanzioni nei limiti delle norme stabilite nel presente articolo.

6. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi di trasporto sono accertate e contestate, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dal personale delle aziende di trasporto a ciò espressamente incaricato. A tal fine ogni azienda segnala all'ente competente all'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi esercitati, i nominativi dei propri dipendenti incaricati del controllo. Essi debbono essere muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dalla azienda. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della legge n. 689/1981, è emessa, ove sussistano i presupposti, dal responsabile dell'esercizio dell'azienda concessionaria del servizio di trasporto.

7. Il ricavato delle sanzioni applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale costituisce provento del traffico dell'azienda che ha irrogato la sanzione.

Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

Procedure transitorie

1. In fase di prima applicazione della presente legge fino al 31 dicembre 2002, vige la seguente procedura semplificata.

2. La giunta regionale individua ed attribuisce alle province le linee del servizio regionale del trasporto pubblico, comprensivo delle linee interregionali, di granturismo e transfrontaliere.

3. La giunta regionale, relativamente ai servizi di trasporto pubblico locale, attua il riparto tra i servizi di trasporto urbano ed extraurbano e attribuisce le risorse agli enti locali sulla base della spesa consolidata e di indicatori territoriali e di mobilità. Le competenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), attribuite alle province restano in capo ai comuni secondo le rispettive competenze sino al 31 dicembre 2000. Le competenze relative ai servizi suburbani, attualmente eserciti dall'azienda torinese mobilità (ATM) sono attribuite alla provincia di Torino sino al 31 dicembre 2000.

4. Salvo quanto disposto dal comma 5, gli enti locali dal 1° gennaio 2001 procedono all'affidamento dei servizi di trasporto mediante le procedure concorsuali di cui all'art. 11. I contratti di servizio stipulati a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 1998, n. 345 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono prorogati sino al 31 dicembre 2000, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria.

5. Gli enti contraenti gli accordi di programma di cui all'art. 9, limitatamente alla stipulazione del primo contratto di servizio, relativo al periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2002, possono utilizzare la procedura negoziata di cui all'art. 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 158/1995. I contratti di servizio sono estesi agli ambiti territoriali di cui all'art. 10, comma 1. Al fine di favorire l'aggregazione tra le imprese operanti e di superare la piccola dimensione e l'eccessiva frammentazione che ostacolano il raggiungimento di soddisfacenti livelli di sinergia ed efficienza economica, ove tutti i soggetti che esercitano, alla data del 31 dicembre 1999, i servizi compresi in ciascun ambito territoriale costituiscano una riunione di imprese nelle forme elencate dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 158/1995, alla riunione di imprese sono in via prioritaria rivolti l'invito a presentare un'offerta e l'attività negoziale di cui all'art. 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 158/1995.

6. Nelle more dell'istituzione del consorzio di cui all'art. 8 le funzioni di programmazione ed amministrazione dell'area conurbana di Torino sono attribuite:

a) al comune di Torino, in accordo con la provincia di Torino relativamente ai servizi urbani e suburbani attualmente eserciti dall'ATM;

b) agli altri enti per i rimanenti servizi urbani secondo le rispettive competenze.

Art. 22.

Riassetto organizzativo delle aziende pubbliche

1. Gli enti locali procedono alla trasformazione delle aziende speciali e delle aziende consortili in società di capitali, ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche tra i dipendenti, o all'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione. Di tali società l'ente titolare del servizio può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni. La trasformazione è completata entro il 31 dicembre 2000. Entro la stessa data gli enti locali procedono al frazionamento, in distinte società di cui sopra, delle aziende speciali o consortili, laddove ciò sia opportuno al fine del superamento degli assetti monopolistici del settore.

2. Nel periodo che precede la trasformazione in società di cui al comma 1, è escluso l'ampliamento dei bacini di servizio delle aziende speciali e delle aziende consortili rispetto a quelli già gestiti alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla stessa data, gli enti locali non possono costituire nuove aziende speciali o consortili.

3. Durante il periodo che precede la trasformazione in società di cui al comma 1, gli enti locali individuano le quote di servizio o i servizi speciali, esercitati dalle rispettive aziende speciali o consortili, che possono essere gestiti in modo più economico a seguito del loro affidamento a terzi mediante procedura concorsuale. Gli enti locali attribuiscono tali servizi osservando le disposizioni dell'art. 11.

4. Ove gli enti locali costituiscano, per concorrere alle gare per l'esercizio dei servizi pubblici di loro pertinenza, società di cui al comma 1, in cui si preveda il coinvolgimento di soggetti privati, la scelta di soci privati avviene tramite le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533 (Regolamento recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali); si osservano tali disposizioni, in quanto applicabili, anche nel caso di partecipazione minoritaria di soci privati.

5. Gli enti locali che effettuano la trasformazione di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2000, possono procedere, per una sola volta, all'affidamento diretto dei servizi alle società derivanti dalla trasformazione, mediante la stipulazione dei relativi contratti di servizio per un periodo non superiore a due anni. Ove la trasformazione non avvenga entro il termine indicato, provvede il sindaco o il presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la Regione procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante le procedure concorsuali di cui all'art. 11.

Art. 23.

Modalità di conferimento di funzioni

1. Il conferimento delle funzioni è regolato con le modalità previste dal titolo III della legge regionale n. 34/1998.

Art. 24.

Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale n. 34/1998.

2. Le funzioni ed i compiti amministrativi che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale in materia di trasporto pubblico locale lacuale, fluviale ed aereo e le funzioni ed i compiti amministrativi riguardanti gli impianti a fune di ogni tipo, quali funivie, seggiovie, sciovie, funicolari e tutti gli impianti di risalita in genere e le relative infrastrutture di interscambio, sono delegati a province, comuni e comunità montane con provvedimenti regionali, da emanare in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443 e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Interventi sostitutivi

1. In caso di accertata inerzia da parte delle amministrazioni locali nell'esercizio delle funzioni e delle competenze delegate, la giunta regionale fissa un termine per procedere, trascorso il quale dispone interventi sostitutivi.

Art. 26.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'esercizio finanziario 2000 sono istituiti appositi capitoli di entrata nel bilancio di previsione con le seguenti denominazioni:

a) «Trasferimenti statali per le funzioni amministrative relative alle ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.» (art. 20, comma 3, del decreto legislativo n. 422/1997);

b) «Trasferimenti statali per le funzioni amministrative relative ai servizi regionali e locali delle Ferrovie dello Stato S.p.a.» (art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 422/1997);

c) «Recupero di contributi in conto capitale da enti e da aziende di trasporto per investimenti di cui all'art. 11, comma 3».

2. Per l'esercizio finanziario 2000 sono istituiti appositi capitoli di spesa:

a) capitolo di spesa di cui all'art. 16, comma 4, lettera a), con la seguente denominazione: «Fondo regionale trasporti. Spese per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale» (art. 20 del decreto legislativo n. 422/1997);

b) capitolo di spesa di cui all'art. 16, comma 4, lettera b), con la seguente denominazione: «Fondo regionale trasporti. Spese per investimenti sulla rete regionale, comprensiva degli impianti fissi e delle infrastrutture sia della rete ferroviaria sia della rete di trasporto pubblico locale»;

c) capitolo di spesa di cui all'art. 16, comma 4, lettera c), con la seguente denominazione: «Fondo regionale trasporti. Spese per investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali per il trasporto ferroviario ed assegnazione di risorse agli enti locali per spese di investimento per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per i beni strumentali aziendali del trasporto pubblico locale»;

d) capitolo di spesa di cui all'art. 16, comma 4, lettera e), con la seguente denominazione: «Fondo regionale trasporti. Assegnazione di somme agli enti locali per spese di investimento nel settore del trasporto pubblico locale»;

e) capitolo di spesa di cui all'art. 16, comma 4, lettera e), con la seguente denominazione: «Fondo regionale trasporti. Assegnazione di somme agli enti locali per il finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale»;

f) capitolo di spesa di cui all'art. 16, comma 4, lettera f) con la seguente denominazione: «Fondo regionale trasporti. Spese per oneri relativi al funzionamento delle attività di cui all'art. 13»;

g) capitolo di spesa di cui all'art. 12, comma 3, con la seguente denominazione: «Trasferimenti agli enti locali per la copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni tariffarie individuate dalla Regione Piemonte»;

h) capitolo di spesa di cui all'art. 12, comma 6, con la seguente denominazione: «Interventi promozionali del trasporto pubblico locale».

3. Le risorse di cui ai capitoli d) ed e) del comma 2 sono rispettivamente definite nella misura del 3 per cento e del 97 per cento dello stanziamento annuale disponibile. I comuni destinatari delle deleghe di cui alla presente legge sono autorizzati a destinare una somma non superiore all'uno per cento del medesimo stanziamento per il finanziamento degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate. Per le stesse finalità le province sono autorizzate, in aggiunta alla spesa annuale minima pari a lire 150 milioni, salvo aggiornamento annuale in base all'andamento dell'inflazione, a destinare una somma non superiore all'uno per cento dello stanziamento annuale disponibile.

4. La dotazione dei capitoli istituiti in applicazione dei commi 1, 2 e 3 è definita in sede di predisposizione dei relativi bilanci annuali.

Art. 27.

Disposizioni finanziarie integrative per la definizione degli esercizi progressi

1. Le somme erogate, in base ai provvedimenti della giunta regionale, a titolo di acconto dei contributi di esercizio per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 sono considerate a titolo definitivo.

2. Le eventuali disponibilità residue ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151 (legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore), comprese le somme di cui all'art. 5, comma 4, secondo periodo ed all'art. 10, comma 2 della legge regionale 10 agosto 1998, n. 22 (Interventi finanziari della Regione per il risanamento del settore del trasporto pubblico locale), sono utilizzate per concorrere alla copertura dei disavanzi di esercizio di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), della stessa legge relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, ad incremento delle risorse stanziata dalla legge 18 giugno 1998, n. 194 (Interventi nel settore dei trasporti).

3. La giunta regionale con apposita deliberazione, in attuazione della legge n. 194/1998, definisce i soggetti aventi diritto alla copertura dei disavanzi relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, i disavanzi ammessi a contributo e l'ammontare del contributo per ciascun beneficiario.

4. La Regione provvede all'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari secondo le disposizioni previste dalla legge n. 194/1998 contraendo apposito mutuo da ammortizzare mediante le risorse assegnate per il periodo 1994/1996 dalla suddetta legge e mediante le risorse di cui al comma 2, del presente articolo.

5. Le eventuali disponibilità residue, risultanti dall'applicazione del comma 4, sono utilizzate ad incremento del fondo investimenti di cui alla legge n. 194/1998.

Art. 28.

Funzioni soppresse

1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:

a) all'approvazione degli organici dei sistemi di trasporto;

b) all'assenso alla nomina dei direttori di esercizio degli impianti fissi;

c) alla presa d'atto dei provvedimenti delle amministrazioni dei consorzi strade vicinali, di cui al decreto legge luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446 (Facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse), convertito dalla legge 13 aprile 1925, n. 473;

d) all'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea e del servizio di noleggio con conducente mediante autobus ai sensi dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

Art. 29.

Regionalizzazione della gestione governativa laghi

1. La giunta regionale provvede alla programmazione, regolazione e gestione dei servizi per il trasporto di persone e cose sui laghi oggetto della gestione governativa con le modalità di cui al presente articolo.

2. La Regione opera nel rispetto ed in attuazione degli impegni dello Stato conseguenti a rapporti internazionali riguardanti la navigazione garantendo, ove necessario, la presenza del Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. La giunta regionale di intesa con le Regioni Lombardia, Veneto e con la provincia autonoma di Trento, promuove la costituzione di un comitato interregionale composto dai presidenti o loro delegati.

4. Il comitato di cui al comma 3 esplica le seguenti funzioni:

a) cura la procedura di trasferimento alle regioni della gestione governativa laghi di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 422/1997, esplica tutti gli atti per l'attribuzione delle relative risorse finanziarie da parte dello Stato con le procedure disciplinate dall'art. 7, comma 1, legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'art. 12 del decreto legislativo n. 422/1997;

b) fissa gli indirizzi per l'attuazione del piano di risanamento tecnico economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 422/1997;

c) provvede, nelle more del riassetto organizzativo, all'amministrazione dei servizi di trasporto lacuale, emanando le direttive per l'amministrazione del patrimonio e per la redazione del piano di impresa;

d) nomina, nelle more del riassetto organizzativo e comunque almeno sino all'effettivo trasferimento della gestione governativa laghi alle Regioni, una struttura tecnica costituita da dirigenti o funzionari regionali per l'esercizio delle proprie funzioni;

e) stipula il contratto di programma per il piano degli investimenti ed il parco natanti, nonché i contratti di servizio per l'espletamento dei servizi minimi di trasporto pubblico;

f) elabora gli indirizzi per l'eventuale costituzione di società per la gestione dei servizi pubblici di navigazione.

5. Le decisioni del comitato sono assunte all'unanimità dei componenti e vengono approvate con deliberazioni conformi della giunta regionale quando comportano impegni di spesa.

6. La giunta regionale propone al consiglio regionale, anche su indicazione degli enti locali interessati ed insieme agli altri enti pubblici interessati, sulla base degli indirizzi del comitato di cui al comma 3, la costituzione di società per azioni, aventi ad oggetto il compito di provvedere alla gestione dei servizi di trasporto lacuale già resi dalla gestione governativa di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 422/1997.

7. Le quote di partecipazione, l'atto costitutivo, lo statuto ed ogni altro atto connesso sono approvati con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

8. I servizi di navigazione lacuale possono essere gestiti direttamente dalle società di cui al comma 6 oppure da società terze, a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali.

Art. 30.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 23 luglio 1982, n. 16;
- b) legge regionale 18 aprile 1985, n. 37;
- c) legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1;
- d) legge regionale 23 dicembre 1996, n. 93;
- e) legge regionale 9 maggio 1997, n. 23;
- f) comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 4 gennaio 2000

p. GHIGO

Il vice presidente: MASARACCHIO

00R0107

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1999, n. 24.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1999 ed al bilancio pluriennale 1999-2001. con modifiche di leggi regionali - IV provvedimento di variazione.

(Pubblicata nel 1° supplemento ord. al Bollettino ufficiale della Lombardia n. 50 del 16 dicembre 1999)

(Omissis).

00R0123

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1999, n. 25

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 «Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica».

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. del Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 23 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche dell'art. 1 (Finalità) della legge regionale n. 105/1980

1. Il secondo alinea del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) è così sostituito:

«concorrere alla protezione dell'ambiente e alla vigilanza in materia ecologica, nonché, a norma degli articoli 6 e 8 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale), all'accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ecologica, contenute in singole leggi e, ai sensi di quanto disposto all'art. 5, comma 1, in regolamenti comunali e provinciali».

2. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 105/1980 è così sostituito:

«Le guardie ecologiche volontarie, in caso di accertamento di violazioni delle leggi e dei regolamenti comunali e provinciali in materia ecologica, redigono, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 90/1983, verbali nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore e li trasmettono all'ente da cui dipendono».

3. Dopo il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 105/1980, come sostituito dalla presente legge, è inserito il seguente comma:

«Il servizio volontario di vigilanza ecologica partecipa e collabora alle attività di controllo ambientale di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenda regionale per la protezione dell'ambiente - A.R.P.A.)».

Art. 2.

Modifica dell'art. 2 (Enti organizzatori del servizio) della legge regionale n. 105/1980

1. Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 105/1980 è così sostituito:

«Le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza del servizio di vigilanza ecologica competono alla giunta regionale, la quale definisce altresì le modalità di collaborazione del servizio stesso con i soggetti competenti per l'attività di controllo ambientale; i provvedimenti della giunta regionale inerenti le funzioni di indirizzo e coordinamento sono assunti previo parere della competente commissione consiliare».

Art. 3.

Modifiche dell'art. 3 (Corsi di formazione ed esami) della legge regionale n. 105/1980

1. Il primo alinea del secondo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 105/1980 è così sostituito:

«il dirigente della competente struttura organizzativa della giunta regionale in qualità di presidente;».

2. Il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 105/1980 è così sostituito:

«Il presidente può designare un componente effettivo della commissione quale vice presidente con l'incarico di sostituirlo in caso di assenza».

3. Il quinto comma dell'art. 3 della legge regionale n. 105/1980 è così sostituito:

«Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza, nonché l'eventuale rimborso delle spese e il riconoscimento dell'indennità di missione, nella misura stabilita dal provvedimento di cui all'art. 26, comma 3, della legge regionale 10 marzo 1995, n. 10 (Revisione dell'ordinamento del personale regionale)».

4. È abrogato il sesto comma dell'art. 3 della legge regionale n. 105/1980.

Art. 4.

Modifica dell'art. 4 (Nomina a guardia giurata) della legge regionale n. 105/1980

1. Dopo il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 105/1980 è aggiunto il seguente comma:

«Le richieste periodiche di rinnovo della nomina a guardia giurata, da parte del presidente dell'ente organizzatore costituiscono atto dovuto, salvo che non sussistano giustificati motivi riguardanti l'organizzazione del servizio; da comunicarsi alla giunta regionale per il relativo assenso».

Art. 5.

Modifiche agli articoli 5, 6, 7, 9 e 11 della legge regionale n. 105/1980

1. Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 105/1980 è così sostituito:

«Il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato conferisce, su richiesta dell'ente organizzatore, l'incarico di guardia ecologica volontaria ai volontari nominati guardie giurate ai sensi dell'art. 4. Con il decreto di incarico è individuato l'ente organizzatore che coordina l'attività delle guardie ecologiche e sono individuate le norme oggetto del potere di accertamento da parte della guardia ecologica nominata. I sindaci e i presidenti di provincia possono chiedere al presidente della giunta regionale di estendere il potere di accertamento alle norme contenute in regolamenti provinciali e comunali».

2. Dopo il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 105/1980 è inserito il seguente comma:

«Le guardie ecologiche volontarie durante l'espletamento del servizio hanno diritto alla copertura assicurativa regionale, ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato)».

3. L'art. 6 della legge regionale n. 105/1980 è così sostituito:

«Art. 6. (Sospensione e revoca dell'incarico). — L'ente organizzatore del servizio è tenuto a segnalare al presidente della giunta regionale o all'assessore competente, se delegato, nonché al prefetto competente per territorio, ogni irregolarità riscontrata nello svolgimento dei compiti assegnati ed addebitabili al comportamento delle guardie ecologiche volontarie, anche ai fini degli eventuali provvedimenti di sospensione o, nei casi più gravi, di revoca dell'incarico, che competono alla giunta regionale, previo parere del comitato di cui all'art. 9.

La giunta regionale provvede a disciplinare i procedimenti di cui al primo comma garantendo il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa tecnica. Dall'avvio dei suddetti procedimenti e fino alla loro conclusione le guardie ecologiche sono in via cautelare sospese dall'incarico.

I provvedimenti di sospensione o di revoca sono immediatamente comunicati al prefetto competente».

4. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 105/1980 è aggiunto il seguente art. 6-bis:

«Art. 6-bis (Iscrizione nel registro generale regionale del volontariato). — Il servizio volontario di vigilanza ecologica viene iscritto in apposita sezione del registro generale regionale del volontariato istituito ai sensi della legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato).

L'iscrizione al registro generale regionale del volontariato è operata con decreto del presidente della giunta regionale e ha valore ai soli fini previsti dagli articoli 7, 8 e 17 della legge n. 266/1991».

5. Il secondo alinea del primo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 105/1980 è così sostituito:

«tramite il responsabile del servizio di vigilanza ecologica, provvedono a comunicare nei termini stabiliti dal contratto regionale di assicurazione, alla competente struttura organizzativa della giunta regionale, la denuncia dell'evento dannoso;».

6. Il primo alinea del primo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 105/1980 è così sostituito:

«l'assessore competente o un suo sostituto in qualità di presidente;».

7. Il quarto alinea del primo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 105/1980 è così sostituito:

«tre funzionari regionali di cui uno con funzioni di segretario;».

8. Il terzo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 105/1980 è così sostituito:

«Il comitato regionale di coordinamento dura in carica quattro anni ed ai suoi componenti, estranei all'amministrazione regionale, è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, nonché l'eventuale rimborso delle spese e il riconoscimento dell'indennità di missione, nella misura stabilita dal provvedimento di cui all'art. 26, comma 3, della legge regionale n. 10/1995».

9. Il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale n. 105/1980 è così sostituito:

«Entro il 31 marzo di ogni anno gli enti organizzatori devono presentare alla giunta regionale un dettagliato preventivo di tutte le spese relative a:

- a) corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione;
- b) manutenzione ordinaria dei mezzi e delle attrezzature in dotazione, rimborsi spese, patrocinio legale;
- c) acquisto di mezzi, attrezzature e dotazioni.».

10. Il terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 105/1980 è così sostituito:

«Nei successivi sessanta giorni la giunta regionale delibera il riparto dei fondi di cui al primo comma, stabilendo la quota riservata alla Regione per gli interventi di propria competenza relativi a:

- a) corsi di formazione e aggiornamento dei responsabili locali e corsi di aggiornamento delle guardie ecologiche;
- b) redazione, stampa e acquisto di pubblicazioni specialistiche, nonché di materiale divulgativo a supporto dell'attività delle guardie ecologiche;
- c) acquisto di mezzi, attrezzature, dotazioni e segni di riconoscimento delle guardie ecologiche volontarie».

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Alla autorizzazione delle spese previste all'art. 5, commi 9 e 10, si provvederà con successiva legge.

2. Alle spese di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 5, comma 8, si fa fronte con la somma annualmente stanziata sul capitolo 1.2.7.1.322, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 e successivi.

3. Alle spese di cui all'art. 5, comma 2, si fa fronte con la somma annualmente stanziata nel capitolo 1.2.10.1.346, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 e successivi.

4. All'ambito 4, settore 3, obiettivo 5, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 sono istituiti, per memoria, i seguenti capitoli di spesa:

4.3.5.1.3910 «Spese dirette di parte corrente per corsi di formazione e aggiornamento, nonché per pubblicazioni a supporto dell'attività delle guardie ecologiche»;

4.3.5.1.4223 «Contributi in capitale agli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica per le spese relative all'acquisto di mezzi, attrezzature e dotazioni».

5. Sono autorizzate variazioni compensative di fondi, ai sensi dell'art. 36, comma 7-*quinquies* della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, tra i capitoli 4.3.5.1.3910 e 4.3.5.1.1032 «Contributi di parte corrente agli enti organizzatori del servizio ecologico per le spese da essi sostenute per la promozione e funzionamento del servizio medesimo, nonché per la manutenzione delle attrezzature e dei mezzi loro assegnati dalla Regione», appartenenti al gruppo capitoli «4.3.5.1.1032»; e tra i capitoli 4.3.5.1.4223 e 4.3.5.1.1033 «Spese dirette in capitale della Regione per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di attrezzature, mezzi e dotazioni destinate al servizio volontario di vigilanza ecologica», appartenenti al gruppo capitoli «4.3.5.1.1033».

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 20 dicembre 1999

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 10 novembre 1999 e vistata dal commissario del governo con nota del 13 dicembre 1999, prot. n. 23002/3237).

00R0124

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1999, n. 26

Norme urbanistiche straordinarie per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. del *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia n. 51 del 23 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità e procedure

1. Per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico dirette a garantire la sicurezza dei cittadini, con la localizzazione di sedi, attrezzature e presidi delle forze dell'ordine e della vigilanza urbana, comportanti variante allo strumento urbanistico generale comunale vigente, si applicano le procedure di cui all'art. 3 della legge

regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio).

2. Le procedure di cui all'art. 3 della legge regionale n. 23/1997 si applicano, nel rispetto dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 23/1997 medesima, altresì, in tutti i casi in cui la variante urbanistica sia necessaria per procedere alla realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), diretti al risanamento di edifici anche singoli in evidente stato di degrado, o per finalità sociali, ovvero al recupero di aree. Per le presenti finalità e nel rispetto dei parametri ed indici edilizi ed urbanistici previsti dalla vigente normativa urbanistica ed edilizia comunale, oltre ai casi di cui all'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 23/1997, sono ammesse le seguenti tipologie di varianti urbanistiche:

a) modifiche della destinazione d'uso di aree ed edifici con opere;

b) modificazioni della normativa dello strumento urbanistico generale dirette a disciplinare le modalità di intervento su aree ed edifici al fine di semplificare l'attuazione degli interventi.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, alla documentazione prevista dall'art. 3, comma 6, della legge regionale n. 23/1997, deve essere allegata, a cura del proponente, adeguata relazione avente contenuto tecnico, sociale ed economico, atta a dimostrare la necessità della variante urbanistica per garantire la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico, nonché apposita dichiarazione del sindaco attestante che la variante urbanistica è finalizzata alla soluzione di problemi di sicurezza e di ordine pubblico, o richiesta del comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, i tempi per il procedimento di variante urbanistica e per il rilascio dei provvedimenti di assenso, comunque denominati, previsti dalla vigente normativa, sono ridotti a la metà; decorsi infruttuosamente tali termini è data facoltà all'interessato di inoltrare al presidente della giunta regionale istanza per la nomina di un commissario ad acta; il presidente provvede alla richiesta nel termine di quindici giorni, mediante nomina di un commissario *ad acta*.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 20 dicembre 1999

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 novembre 1999 e vistata dal commissario del governo con nota del 13 dicembre 1999, prot. n. 21302/3238).

00R0125

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1999, n. 27

Modifica dell'art. 6 (Delimitazioni delle zone omogenee) della legge regionale 19 aprile 1993, n. 13 «Ordinamento delle Comunità montane».

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. del Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 23 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifiche della legge regionale n. 13/1993
«Ordinamento delle Comunità montane»*

1. Alla legge regionale 19 aprile 1993, n. 13 «Ordinamento delle Comunità montane» sono apportate le seguenti modifiche:

a) il capoverso relativo alla zona numero 28, lettera g) comma 2, dell'art. 6, è sostituito dal seguente:

«zona numero 28, comprendente i comuni di: Bedero Valcuvia, Cadegliano Viconago, Cremenaga, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Ferrera di Varese, Lavina Ponte Tresa, Marchirolo, Marzio, Valganna».

b) Il comma 3 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«3. I territori dei seguenti comuni non ricompresi nelle zone omogenee di cui al precedente comma, conservano la classificazione di territori montani:

Barasso (p.m.);
Botticino (p.m.);
Brinzio;
Castello Cabiaglio;
Cisano Bergamasco (p.m.);
Comerio (p.m.);
Como (p.m.);
Gussago (p.m.);
Lecco (p.m.);
Luvinate (p.m.);
Ponteranica (p.m.);
Pontida (p.m.);
Sorrisole (p.m.);
Varese (p.m.);
Villa D'Almè (p.m.)».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 20 dicembre 1999

FORMIGONI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 novembre 1999 e vistata dal commissario del governo con nota del 13 dicembre 1999, prot. n. 20402/3239.

00R0126

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1999, n. 28

Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine.

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. del Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 23 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina le attribuzioni riservate alla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 3, comma 15, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» nonché dell'art. 10, comma 1, lettera p) della legge 13 maggio 1999, n. 133 «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale», in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina.

2. Per effetto della presente legge e a decorrere dall'entrata in vigore dei relativi provvedimenti attuativi, la Regione è autorizzata a destinare una quota di compartecipazione dell'accisa sulle benzine, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti normative, a favore dei cittadini residenti nei comuni e per le quantità erogate negli impianti di distribuzione situati nel territorio regionale in maniera differenziata per singoli comuni, in ragione della distanza dal confine nazionale.

3. Con la decorrenza di cui al comma 2, nel caso di incremento delle vendite di benzine, rispetto ai quantitativi erogati nell'anno precedente a quello di attuazione della presente normativa; è attribuita alla Regione una quota del maggior gettito erariale, nei limiti e con le modalità previste dal provvedimento di attuazione dell'art. 10, comma 1, lettera p), della legge n. 133/1999.

Art. 2.

Disposizioni per la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine

1. L'individuazione dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, nonché le modalità di fruizione del beneficio, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, sono stabilite con uno o più provvedimenti della giunta regionale da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

2. Con i medesimi provvedimenti la giunta determina la riduzione da apportare al prezzo alla pompa delle benzine.

Art. 3.

Definizioni, autorizzazioni e modalità di erogazione

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge vengono definiti:

- a) con il termine «beneficiari» le persone fisiche residenti nel territorio dei comuni individuati dai provvedimenti della giunta regionale di cui all'art. 2, comma 1, intestatarie di uno o più veicoli;
- b) con il termine «veicoli» gli autoveicoli o motoveicoli soggetti ad iscrizione nei pubblici registri;
- c) con il termine «identificativi» le tessere rilasciate ai beneficiari per i veicoli di cui sono proprietari.

2. Al fine di ottenere l'autorizzazione ad usufruire della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine i beneficiari inoltrano apposita domanda al comune di residenza.

3. Qualora il veicolo abbia più intestatari, ciascuno di essi, se residente nel territorio di cui al comma 1, lettera a), ha titolo alla richiesta di un identificativo.

4. L'identificativo non è cedibile e non può essere utilizzato per il rifornimento di un veicolo diverso da quello per il quale viene rilasciato.

5. Il beneficiario è tenuto a segnalare al comune che ha rilasciato l'identificativo il venir meno o le variazioni dei presupposti definiti al comma 1, lettere a) e b), nonché lo smarrimento od il furto dell'identificativo o del veicolo, immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno dalla notizia dell'evento.

6. I beneficiari hanno titolo alla riduzione del prezzo alla pompa delle benzine per ogni rifornimento effettuato in tutti i punti di vendita situati nel territorio regionale di cui all'art. 1, comma 2, e con le modalità fissate nel provvedimento previsto all'art. 2, comma 1.

7. La giunta regionale, per le finalità previste dalla presente legge, istituisce con apposita deliberazione una banca-dati informatica per l'anagrafe dei beneficiari e definisce un sistema informatizzato per la rilevazione dei consumi di benzine, in accordo con l'amministrazione finanziaria statale competente, anche mediante accordi di programma, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali» e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Delega di funzioni ai comuni

1. Ai comuni, come individuati dai provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1, sono delegate le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ed alla distribuzione degli identificativi, ivi compresi gli adempimenti relativi all'aggiornamento della banca dati, gli adempimenti relativi ai controlli sui consumi, nonché le funzioni riguardanti le rilevazioni dei medesimi da trasmettersi alla Regione.

2. Con apposito provvedimento della giunta regionale vengono definite, in particolare, le modalità operative e vengono ripartite le risorse finanziarie all'uopo stanziata in bilancio.

3. In caso di accertata, persistente, inattività dei comuni la giunta regionale attiva i necessari provvedimenti sostitutivi mediante la nomina di un commissario *ad acta*.

4. Il comune può convenzionarsi con altri comuni e con le Comunità montane per gli adempimenti derivanti dall'attuazione della presente legge.

Art. 5.

Autorizzazione alla vendita e obblighi dei gestori

1. Sono autorizzati alla vendita delle benzine a prezzo ridotto i gestori di punti vendita situati nel territorio dei comuni individuati dai provvedimenti della giunta regionale di cui all'art. 2, comma 1.

2. Le comunicazioni intercorrenti tra i gestori e i comuni sono disciplinate dalla deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 3, comma 7.

3. I gestori degli impianti sono tenuti a:

- a) verificare che il veicolo sul quale viene effettuato il rifornimento sia quello risultante dall'identificativo;
- b) effettuare le dovute registrazioni dei quantitativi erogati;

c) dare idonea evidenza al pubblico della propria fascia di appartenenza, delle riduzioni e dei prezzi praticati a seguito di quanto disposto dalla Regione.

Art. 6.

Rimborsi attinenti alle riduzioni di prezzo

1. La Regione riconosce ai gestori dei punti vendita di benzine le somme relative alle riduzioni di prezzo alla pompa praticate.

2. Per l'ottenimento dei rimborsi ai sensi del comma 1 deve essere inoltrata apposita richiesta al servizio regionale competente.

3. Le modalità di rimborso sono disciplinate dai provvedimenti della giunta regionale di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 7.

Vigilanza

1. La vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni della presente legge è effettuata dai comuni e dalla Regione.

2. I comuni esercitano la vigilanza in relazione alle funzioni ad essi delegate dall'art. 4, con i poteri sanzionatori di cui all'art. 8.

3. La Regione, esercita la vigilanza, anche in collaborazione con la guardia di finanza, potendo altresì disporre verifiche, audizioni ed ispezioni, qualora dal monitoraggio dei consumi siano riscontrate delle anomalie, o su segnalazione dei comuni.

Art. 8.

Sanzioni amministrative

1. Ferme restando le eventuali altre responsabilità civili, amministrative e penali, la mancata osservanza delle prescrizioni previste dalla presente legge comporta l'applicazione da parte delle amministrazioni comunali delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale», nonché della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 «Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale».

2. Chiunque effettui il rifornimento senza averne titolo ai sensi della presente legge o il beneficiario che effettui il rifornimento beneficiando di una riduzione di prezzo non spettante, mediante utilizzo di identificativo altrui, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 500.000 a L. 3.000.000 oltre al ritiro immediato dell'identificativo impropriamente utilizzato.

3. Il beneficiario che cede il proprio identificativo ad altri o lo utilizza per veicoli altrui è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 500.000 a L. 3.000.000.

4. Il gestore dell'impianto che non ottemperi a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 500.000 a L. 3.000.000.

5. Il gestore dell'impianto che non ottemperi a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, lettera c), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 500.000 a L. 3.000.000.

Art. 9.

Disposizioni transitorie e finali

1. I provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge sono assunti successivamente alla emanazione dei decreti legislativi previsti dall'art. 10, comma 1, lettera p) della legge n. 133/1999.

2. La Regione assicura il coordinamento dell'attività dei comuni al fine di garantire la piena attuazione della presente legge.

3. La giunta regionale presenta, annualmente, alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

4. In sede di prima applicazione la giunta regionale, entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, trasmette alla commissione competente una relazione sull'avvio della fase attuativa della stessa.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. È autorizzato l'accertamento e la riscossione del maggior gettito della quota erariale dell'accisa sulle benzine per autotrazione conseguente all'incremento del consumo dovuto alla riduzione del prezzo alle pompe e previsto in L. 46.750.000.000 per l'esercizio finanziario 2000 e in L. 93.500.000.000 per gli esercizi successivi.

2. Per la realizzazione della banca dati informatica e del sistema informatizzato di cui all'art. 3, comma 7, è autorizzata la spesa in capitale di L. 5.000.000.000, di cui L. 2.500.000.000 per l'esercizio finanziario 2000 e 2.500.000.000 per il 2001. Ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni nei limiti dell'intera somma stanziata nel bilancio pluriennale. La legge finanziaria determina le quote annuali con riguardo all'entità delle obbligazioni la cui scadenza è prevista in ciascun esercizio.

3. Per le spese di cui all'art. 4 conseguenti alla delega di funzioni e compiti ai comuni in materia di rilevazioni, controlli e rilascio di autorizzazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa complessiva di L. 5.000.000.000;

4. Per le finalità di cui all'art. 6 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa complessiva di L. 65.000.000.000.

5. Alla determinazione delle spese di cui ai commi 3 e 4 per gli esercizi finanziari successivi si provvederà annualmente con la legge di bilancio dei rispettivi esercizi, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. All'onere di cui al comma 2, valutato in L. 2.500.000.000 per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000-2002, utilizzando all'uopo gli accantonamenti disposti alla voce 1.2.10.2.9771 «Banca informatica dei beneficiari della riduzione del prezzo delle benzine».

7. All'onere di cui ai commi 3 e 4, valutato in complessive L. 70.000.000.000 per l'esercizio finanziario 2000, si provvede quanto a L. 46.750.000.000 mediante il maggior gettito di cui al comma 1 e quanto a L. 23.250.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 1.2.10.1.9026 «Riduzione del prezzo alla pompa delle benzine».

8. Alle variazioni di bilancio si provvederà secondo quanto previsto dall'art. 49, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 20 dicembre 1999

FORMIGONI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 novembre 1999 e vistata dal commissario del governo con nota del 13 dicembre 1999, prot. n. 23002/3240.

00R0127

REGIONE TOSCANA

REGOLAMENTO REGIONALE 24 dicembre 1999, n. 5.

Regolamento di attuazione concernente le norme per l'accesso al ruolo unico regionale e per l'assunzione a tempo determinato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 31 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

il seguente regolamento:

TITOLO I

SELEZIONI PUBBLICHE

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 53/1999, disciplina:

«le modalità di accesso dall'esterno al ruolo regionale e di assunzione a tempo determinato, la tipologia dei procedimenti di selezione;

le categorie riservatarie e le preferenze;

le modalità ed i termini di presentazione delle domande di ammissione alle selezioni;

la composizione, le modalità di nomina, gli adempimenti e i compensi delle commissioni di selezione;

le modalità di svolgimento delle prove di selezione per l'assunzione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Art. 2.

Modalità di accesso dall'esterno al ruolo regionale

1. Per le categorie fino alla D l'accesso al ruolo ha luogo mediante:

a) selezione per esami;

b) selezione per titoli ed esame/i;

c) corso-concorso;

d) ricorso al collocamento, per i profili professionali collocati nelle categorie A e B, posizione economica B1, ai sensi della normativa vigente.

2. Per l'accesso alla qualifica dirigenziale si applica il comma 1, lettere a), b) e c).

3. Il bando di selezione, per particolari necessità e per determinati profili, può prevedere ulteriori modalità di accesso ad integrazione di quanto disposto nel comma 1, previa concertazione con le rappresentanze sindacali aziendali.

4. L'assunzione può avvenire sia con rapporto di lavoro a tempo pieno che a tempo parziale. L'amministrazione regionale, su domanda del dipendente assunto a tempo parziale, procede nel caso in cui sia vacante e disponibile un posto di pari categoria, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno. La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non può essere presentata prima che sia trascorso un anno dalla data di assunzione.

5. Le procedure di selezione sono indette con decreto del dirigente competente in materia di reclutamento di personale e devono svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento ricorrendo, se necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati.

6. L'amministrazione regionale utilizza, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali dei candidati ai fini dell'ammissione o dell'esclusione dalle prove selettive, nonché ai fini dell'espletamento di tutte le operazioni inerenti le procedure di reclutamento del personale.

Art. 3.

Modalità di assunzione a tempo determinato

1. Le selezioni del personale da reclutare a tempo determinato, nei casi previsti dalle disposizioni del contratto collettivo di lavoro, sono effettuate applicando i principi di cui all'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le seguenti modalità:

a) per i profili professionali collocati nelle categorie A e B, posizione economica B1, le assunzioni sono effettuate mediante ricorso alle graduatorie delle sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti in relazione alla sede di lavoro;

b) per i profili professionali collocati nelle categorie B, posizione economica B3, C e D, posizione economica D1 le assunzioni sono effettuate utilizzando apposite graduatorie degli aspiranti, distinte per provincia e per profili professionali e predisposte, previo avviso da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana, dal dipartimento competente in materia di personale sulla base di selezioni per titoli; la specificazione dei titoli è contenuta nell'avviso pubblico. Le graduatorie hanno validità triennale;

c) qualora esistano graduatorie in vigore di idonei in pubbliche selezioni per la copertura di posti del ruolo unico regionale, le assunzioni sono effettuate attingendo prioritariamente da dette graduatorie; in caso di rinuncia da parte dell'idoneo all'assunzione a tempo determinato, questi resta collocato nella graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato;

d) qualora l'attuazione di progetti finalizzati richieda il possesso di professionalità particolari non reperibili mediante ricorso alle graduatorie di cui alle precedenti lettere b) e c), le assunzioni a tempo determinato possono essere effettuate mediante selezioni per titoli riferite agli specifici progetti;

e) l'amministrazione, ove lo ritenga necessario in relazione ai compiti da svolgere, può procedere alla preventiva verifica dell'idoneità degli assumendi; la verifica di idoneità non comporta valutazione comparativa.

2. L'assunzione può avvenire sia con rapporto di lavoro a tempo pieno che a tempo parziale.

3. Le procedure di selezione sono indette con decreto del dirigente competente in materia di reclutamento di personale e devono svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento ricorrendo, se necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati.

4. L'amministrazione, nel rispetto della normativa vigente nonché del contratto collettivo di lavoro, può ricorrere alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, al lavoro a distanza e ai contratti di formazione e lavoro.

Art. 4.

Selezione per esami

1. Per i profili professionali delle categorie inferiori alla D, il bando di selezione può stabilire che la prova scritta consista in appositi test e/o quesiti da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in una prova pratica, tendenti ad accertare la preparazione e la professionalità dei candidati.

2. Qualora la prova si svolga sotto forma di test è consentito, con le modalità previste dalla normativa vigente, il ricorso ad una ditta specializzata. I test devono essere predisposti, ove possibile, con modalità che consentano la loro valutazione con sistemi automatizzati; in tal caso alla ditta può essere affidata, sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione di selezione, anche la predisposizione degli elaborati e/o la valutazione dei test.

3. Per i posti di categoria D, il bando può stabilire che la prova scritta consista in una serie di test e/o quesiti a risposta sintetica. Per particolari professionalità il bando può stabilire che la prova orale sia integrata o sostituita da prove attitudinali tendenti ad accertare la potenzialità e le capacità dei candidati nell'espletamento delle attività che sono chiamati a svolgere.

Art. 5.

Selezione per titoli ed esame/i

1. Nei casi in cui l'ammissione avvenga mediante selezione per titoli e esame/i la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo la/le prova/e scritta/e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Gli esiti di tale valutazione sono resi noti agli interessati prima delle prove orali assieme al punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte. Il bando, qualora si renda necessario ridurre i tempi per preminenti esigenze di celerità dell'azione amministrativa, può prevedere che la valutazione dei titoli venga effettuata prima dello svolgimento della prova orale per i soli candidati che sono stati ammessi alla prova stessa.

2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a un terzo; il bando indica i titoli valutabili e il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

3. Per pubblicazioni si intendono i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della legge 2 febbraio 1939, n. 374 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame.

Art. 6.

Corso-concorso

1. Il corso-concorso consiste in una preselezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. Il bando definisce, in base alla categoria ed al profilo professionale relativi ai posti da ricoprire, le tipologie di selezione. Al termine del corso un'apposita commissione, nominata ai sensi dell'art. 12, di cui possono far parte uno o più docenti dello stesso, procede ad esami scritti e/o orali con predisposizione di graduatoria di merito per il conferimento dei posti.

2. Il numero dei posti disponibili per il corso, che deve essere pari al numero dei posti messi a concorso maggiorati fino ad un massimo del 100%, è stabilito dal bando di selezione.

3. Ai partecipanti al corso può essere concessa, per un periodo massimo di tre mesi, una borsa di studio pari al 50% dello stipendio mensile lordo, comprensivo dell'indennità integrativa, previsto per la categoria oggetto del corso-concorso.

4. Ai dipendenti regionali a tempo indeterminato partecipanti al corso viene conservato il trattamento economico in godimento; la partecipazione al corso non può comunque determinare la corresponsione di compensi per lavoro straordinario.

Art. 7.

Prove preselettive

1. Per il perseguimento degli obiettivi di celerità ed economicità l'amministrazione può procedere, anche tramite la commissione nominata ai sensi del successivo art. 12, alla preselezione dei candidati mediante il ricorso a test selettivi o a prove psico-attitudinali. La gestione delle preselezioni, anche mediante ricorso a sistemi automatizzati, può essere affidata a ditte specializzate sulla base di criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice.

2. Sono ammessi alla preselezione tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione, salvo quelli per i quali sia stata accertata l'irricevibilità della domanda.

3. I candidati che hanno superato le prove preselettive sono ammessi alle prove di selezione, previa comunicazione della commissione esaminatrice, sulla base dei dati dichiarati nella domanda di ammissione, da parte della competente struttura regionale. Nel caso in cui, a seguito dell'istruttoria effettuata sulla base dei dati dichiarati nella domanda di ammissione, risulti che un candidato non è in possesso di uno dei requisiti previsti dal bando, questi viene escluso dalla selezione.

4. L'amministrazione può predeterminare, indicandolo nel bando, ai fini del perseguimento di obiettivi di snellimento e celerità delle procedure, il numero massimo di candidati da ammettere allo svolgimento delle successive prove di selezione.

5. L'amministrazione si riserva di escludere dal concorso, in qualunque momento della procedura di selezione, coloro che non hanno dichiarato nella domanda il possesso di un requisito previsto dal bando.

Art. 8.

Categorie riservatarie e preferenze

1. Nei bandi di selezione le riserve di cui al successivo comma 3, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a selezione.

2. Se in relazione a tale limite è necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche delle singole categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori della selezione;

b) riserva di posti ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale, nel limite del 20% delle vacanze annuali dei posti messi a selezione.

4. Le categorie di cittadini che nelle pubbliche selezioni hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza in ordine di priorità sono:

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

o) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

p) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

q) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

s) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, senza aver riportato sanzioni disciplinari, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto la selezione;

t) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

u) gli invalidi ed i mutilati civili;

v) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

5. A parità di merito e di titoli di preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato servizio senza aver riportato sanzioni disciplinari nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla maggiore anzianità di disoccupazione;

d) dalla più giovane età.

6. Nel caso di selezioni interamente riservate al personale a tempo indeterminato del ruolo unico regionale, al comma 5 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: «c-bis) dalla maggiore anzianità di servizio nella qualifica posseduta».

Art. 9.

Utilizzo delle graduatorie

1. L'utilizzo da parte dell'amministrazione regionale delle graduatorie pubbliche di altre pubbliche amministrazioni può avvenire, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 53/1999, nei casi di particolare necessità quando l'amministrazione non ha a disposizione proprie graduatorie relative alla stessa qualifica e profilo professionale e solo per le assunzioni di personale da assegnare agli uffici regionali ubicati nello stesso ambito provinciale dall'amministrazione titolare della graduatoria.

TITOLO II

PROCEDURE DI SELEZIONE

Art. 10.

Domanda di ammissione alla selezione

1. Nella domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice utilizzando anche in copia fotostatica l'apposito modulo allegato al bando di selezione, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;

b) di possedere la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla repubblica) ovvero la cittadinanza di stato membro dell'Unione europea (U.E.), purché con un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali ed in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza;

c) il godimento dei diritti politici. Per i cittadini degli stati membri della U.E., tale dichiarazione è sostituita dalla dichiarazione corrispondente in relazione all'ordinamento dello stato di appartenenza;

d) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data, del luogo di conseguimento e della scuola/istituto/università che lo ha rilasciato;

e) di possedere ogni altro requisito generale e specifico previsto dal bando di concorso, facendone specifica ed analitica menzione;

f) di non essere stato destituito dall'impiego o licenziato per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione;

g) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né di avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;

h) di essere in regola con gli obblighi di leva, con l'indicazione della data di assolvimento del servizio, nonché dell'ufficio che ha rilasciato il foglio di congedo;

i) l'idoneità fisica all'impiego;

l) l'eventuale possesso dei titoli che conferiscono preferenza a parità di punteggio ai sensi della vigente normativa (con specificazione dei titoli stessi);

m) l'indirizzo presso il quale devono pervenire a ogni effetto le comunicazioni relative al concorso con l'esatta indicazione del numero di C.A.P. e del recapito telefonico. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni. I candidati dipendenti della Regione Toscana non possono indicare quale recapito la sede di servizio.

n) che le dichiarazioni rese sono documentabili.

2. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione, che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà, sono soggette alle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

3. Nelle selezioni per le quali è prevista la valutazione dei titoli i candidati possono, in luogo delle relative certificazioni o documentazioni, effettuare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 e dalla direttiva della giunta regionale n. 151 del 15 febbraio 1999. Le pubblicazioni e gli altri titoli richiesti dal bando di selezione possono essere prodotti in originale ovvero in copia fotostatica, purché venga contestualmente allegata o inserita nella domanda di partecipazione alla selezione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale il candidato dichiara che la copia fotostatica è conforme all'originale.

4. La suddetta documentazione dovrà in ogni caso pervenire entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda.

5. Non saranno tenuti in considerazione i titoli e le relative dichiarazioni sostitutive rese con modalità non conformi a quanto disposto dalla normativa vigente o che pervengano all'amministrazione oltre il termine di scadenza del bando.

6. La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei titoli posseduti non è soggetta ad autenticazione ove sia inclusa nel testo della domanda, ovvero sia ad essa allegata e presentata direttamente al dipendente incaricato a riceverla o al responsabile del procedimento, ovvero sia allegata alla domanda ed inviata a mezzo posta unitamente a copia fotostatica, frontevero, di un documento di identità del candidato in corso di validità. Saranno ritenuti validi solamente i documenti di identità provvisti di fotografia e rilasciati da una pubblica amministrazione. Qualora nei casi richiesti non venga prodotta copia del documento di identità, il candidato verrà ammesso al concorso ma non si procederà alla valutazione dei titoli e/o delle pubblicazioni.

7. I titoli e le pubblicazioni di cui al comma 3 devono essere documentabili.

8. Le domande e l'eventuale documentazione allegata, devono essere spedite con raccomandata senza avviso di ricevimento entro il termine di scadenza fissato dal bando; a tal fine fa fede la data del timbro postale di partenza. Non è consentito l'invio tramite fax. Le domande spedite oltre il termine di scadenza fissato dal bando sono irricevibili. Per i candidati dipendenti regionali a tempo indeterminato può essere consentita la presentazione della domanda a mano, secondo le modalità previste dal bando.

9. I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono fare esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla selezione, dell'ausilio eventualmente necessario, nonché dell'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

10. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni, fatti salvi casi eccezionali in cui tale termine può essere ridotto a quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

11. I requisiti previsti dal bando di selezione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

12. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 11.

Ammissione alla selezione

1. Tutti i candidati che hanno presentato domanda sono ammessi, sulla base dei dati dichiarati nella stessa, alla prova di selezione con riserva dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti prescritti. L'amministrazione può in qualunque momento della procedura concorsuale, anche successivo all'espletamento delle prove d'esame, con provvedimento motivato disporre l'esclusione dalle selezioni dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di ammissione.

2. Per il perseguimento di obiettivi di celerità ed economicità l'amministrazione può procedere, con apposito decreto, all'ammissione con riserva alle prove di selezione di tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione, salvo quelli per i quali sia stata accertata l'irricevibilità della domanda.

3. L'amministrazione può prevedere nel bando di selezione che tutti i candidati che hanno presentato domanda siano ammessi con riserva alla prima prova di selezione ad eccezione di coloro ai quali, prima dello svolgimento della stessa, sia inviata apposita comunicazione di esclusione.

4. I candidati che hanno superato la prima prova sono ammessi, con provvedimento della struttura regionale competente in materia di reclutamento, alla prova successiva, previa comunicazione della commissione esaminatrice, sulla base dei dati dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione. Nel caso in cui, a seguito dell'istruttoria effettuata sulla base dei dati dichiarati nella domanda di ammissione, risulti che un candidato non sia in possesso di uno dei requisiti previsti dal bando, questi viene escluso dalla selezione, con provvedimento della struttura regionale competente in materia di reclutamento.

Art. 12.

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici delle selezioni, che possono svolgere anche le funzioni di preselezione nei casi previsti dall'art. 7, comma 1, sono nominate con decreto del dirigente competente in materia di reclutamento di personale.

2. Le commissioni per l'accesso a posti di categoria C o superiore sono composte da cinque membri di cui uno con funzione di presidente ed uno con funzione di vicepresidente; quelle per l'accesso ai posti per i profili professionali collocati nelle categorie A e B posizione economica B3 da tre membri di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzione di vicepresidente. Qualora per motivi di forza maggiore il presidente non possa essere presente ad una delle prove di esame, lo stesso è sostituito dal vicepresidente; in tal caso uno dei membri supplenti integra la commissione.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, sono altresì nominati due supplenti per le commissioni relative ai posti di categoria C o superiore ed un supplente per le commissioni relative ai posti per i profili professionali collocati nelle categorie A e B posizione economica B3; i supplenti devono essere in possesso dei medesimi requisiti professionali richiesti per i membri effettivi. I supplenti partecipano alle sedute delle commissioni senza diritto di voto; tale diritto viene esercitato solo nell'ipotesi di assenza o impedimento di uno degli effettivi che viene sostituito, su indicazione del presidente della commissione, dal supplente.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore alla categoria C. In caso di assenza del segretario in una seduta di svolgimento di prove concorsuali, per motivi di forza maggiore, lo stesso è sostituito da uno dei membri supplenti su indicazione del presidente.

5. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie speciali. La loro partecipazione ai lavori della commissione è richiesta obbligatoriamente solo durante lo svolgimento delle prove di esame nelle materie di loro competenza.

6. La composizione delle commissioni esaminatrici è determinata in conformità delle disposizioni, di cui all'art. 36, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 26/1993, e successive modifiche ed integrazioni.

7. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni esaminatrici, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne.

8. I componenti della commissione esaminatrice non possono essere inquadrati in categorie inferiori a quella della selezione bandita.

9. I componenti delle commissioni, presa visione dell'elenco dei partecipanti, dichiarano, nel verbale relativo alla seduta, sotto la propria responsabilità che non sussistono situazioni di incompatibilità con i candidati ai sensi degli articoli 51 e 52 c.p.c. Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla legge per i componenti delle commissioni esaminatrici.

10. Qualora sia ritenuto necessario, viene costituito un comitato di vigilanza composto da dipendenti regionali che collabora con la commissione esaminatrice per gli adempimenti relativi allo svolgimento della prova scritta. Qualora il numero dei candidati ammessi superi le duecento unità, il dirigente competente in materia di reclutamento di personale può attribuire ad uno dei componenti il comitato di vigilanza funzioni di coordinamento del lavoro del comitato stesso, sulla base delle disposizioni impartite dallo stesso dirigente. Ai compo-

nenti del comitato spetta un compenso di L. 80.000 per ogni giorno di presenza; al componente con funzioni di coordinamento spetta un compenso di L. 250.000, per ogni giorno di presenza.

11. I commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo si applicano anche alla commissione di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 53/1999. Tale commissione viene nominata annualmente ed è integrata se necessario da un membro esperto con riferimento alle specifiche mansioni oggetto della selezione.

Art. 13.

Sottocommissioni di esame

1. Qualora i candidati ammessi alla selezione superino le cinquecento unità, l'amministrazione su richiesta del presidente della commissione esaminatrice, può procedere alla nomina di una o più sottocommissioni, costituite con le stesse modalità previste per la commissione. In tal caso i criteri per la valutazione dei titoli e le modalità necessarie per dare uniformità alla valutazione dei candidati sono preventivamente stabiliti in una riunione congiunta di tutte le sottocommissioni presieduta dal presidente della commissione.

2. Le sottocommissioni provvedono inoltre all'assistenza alle prove scritte e pratiche, all'esame dei risultati delle stesse ed all'espletamento delle prove orali.

3. La commissione fa propri i risultati delle sottocommissioni e redige un'unica graduatoria ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 53/1999.

Art. 14.

Termini per la conclusione dei lavori delle commissioni

1. La commissione esaminatrice nella prima riunione stabilisce, in relazione al numero dei candidati, il termine per la conclusione dei propri lavori; il termine stesso è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

2. I lavori della commissione devono comunque concludersi entro:

a) sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o pratiche in caso di selezione per titoli ed esami o per soli esami;

b) tre mesi dalla data di conclusione del corso di formazione nel caso di corso-concorso.

3. L'inosservanza dei termini deve essere giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al coordinatore del dipartimento competente in materia di personale.

Art. 15.

Adempimenti della commissione esaminatrice

1. La commissione, con la presenza di tutti i suoi membri e del segretario, procede all'esame e alla valutazione dei titoli, agli adempimenti relativi all'effettuazione delle prove e a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento.

2. La commissione per la valutazione delle prove delibera a maggioranza di voti palesi, salvo quanto previsto dall'art. 24 comma 2. Non è ammessa l'astensione.

3. Il segretario redige il processo verbale di tutte le sedute della commissione esaminatrice, delle operazioni concorsuali e delle decisioni prese dalla commissione. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario stesso.

4. Dai verbali devono risultare i criteri prefissati in conformità al bando per l'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli e ai *curricula*, i punti attribuiti in concreto ai singoli titoli, il punteggio globale motivato attribuito ai *curricula*, i voti dati alle prove d'esame, le conclusioni finali e la graduatoria degli idonei.

5. Ogni commissario ha diritto di far iscrivere a verbale, controfirmandole, le proprie osservazioni, ma è tenuto a firmare il verbale.

6. In caso di persistente rifiuto, il presidente ne dà atto nel processo verbale, che trasmette immediatamente al dirigente responsabile in materia di reclutamento di personale, il quale con decreto motivato dichiara cessato dall'incarico il commissario inadempiente e provvede alla sua sostituzione. In tal caso sono fatte salve le operazioni già eseguite, previa ricognizione da parte della commissione.

7. Il commissario inadempiente è escluso da qualunque commissione di selezione regionale per un periodo non inferiore a cinque anni; è comunque fatta salva l'eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria del comportamento omissivo del commissario.

Art. 16.

Compensi spettanti ai componenti di commissione

1. Ai componenti effettivi e supplenti ed ai segretari delle commissioni esaminatrici è corrisposta un'indennità di funzione di misura non superiore ai seguenti importi:

lire un milione, per selezioni fino a 50 candidati ammessi;
lire un milione cinquecentomila per selezioni fino a 120 candidati ammessi;

lire due milioni per selezioni fino a 1.000 candidati ammessi;
lire tre milioni per selezioni oltre 1.000 candidati ammessi.

2. L'ammontare dell'indennità è determinata tenuto conto della complessità delle operazioni concorsuali.

3. L'indennità è corrisposta in proporzione alle sedute alle quali i componenti effettivi e supplenti ed il segretario hanno partecipato.

4. Qualora si renda necessaria la nomina di sottocommissioni ai sensi dell'art. 13, le indennità di cui al comma 1 sono attribuite ai componenti delle medesime con riferimento al numero dei candidati rispettivamente assegnati.

5. Ai compensi e al segretario delle commissioni di esame e delle eventuali sottocommissioni compete, in quanto spettante, il trattamento di missione alle condizioni e con le modalità previste per i dipendenti regionali.

6. Il coordinatore del dipartimento competente in materia di personale con proprio atto può adeguare gli importi di cui al primo comma ogni due anni in misura non superiore al 5%.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 trovano applicazione, in quanto compatibili, per i componenti delle commissioni esaminatrici per l'attribuzione delle borse di studio o di altri benefici a queste ultime assimilabili.

Art. 17.

Diario delle prove

1. Il diario delle prove selettive è portato a conoscenza dei candidati non meno di quindici giorni prima della data delle prove medesime mediante avviso da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana. Nel caso in cui non sia possibile procedere secondo le modalità di cui sopra, la commissione esaminatrice, o in caso di urgenza l'amministrazione, effettuano le comunicazioni del diario delle prove mediante lettera raccomandata inviata ai candidati almeno quindici giorni prima della data stabilita per le prove medesime.

2. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 18.

Determinazione delle prove scritte

1. La determinazione delle prove scritte è effettuata dalla commissione mediante la predisposizione di almeno una terna di temi o di gruppi di quesiti, ovvero di gruppi di test, ovvero di prove teorico-pratiche. Ciascun testo viene numerato e chiuso in una busta sigillata priva di segni di riconoscimento e firmata esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.

2. La predisposizione delle prove scritte è effettuata senza soluzione temporale di continuità prima dell'inizio del loro svolgimento; sono fatte salve eventuali deroghe strettamente connesse all'adozione di sistemi automatizzati di valutazione delle prove o allo svolgimento di selezioni il cui numero di candidati risulti superiore a cinquecento. La commissione deve in ogni caso adottare metodologie che garantiscano la segretezza delle prove medesime.

Art. 19.

Comportamento dei candidati durante lo svolgimento delle prove scritte

1. Per essere ammessi a sostenere le prove scritte i candidati devono presentarsi muniti di un idoneo documento di riconoscimento.
2. Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
3. I lavori devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su materiale fornito dalla commissione esaminatrice, anche in fotocopia.
4. I candidati non possono tenere appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto il dizionario e i testi autorizzati dalla commissione.
5. Il candidato che abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dalla selezione.
6. La commissione esaminatrice e il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo; la commissione, in caso di inosservanza ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due membri della commissione devono trovarsi nella sede degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

Art. 20.

Svolgimento delle prove scritte

1. Ammessi i candidati nei locali d'esame la commissione, alla presenza dei candidati, invita uno di questi a scegliere una delle buste contenenti le prove. Constatata quindi l'integrità dei sigilli, alla presenza dei candidati viene aperta la busta prescelta contenente la prova d'esame, che viene comunicata ai candidati stessi.
2. La durata e la disciplina delle singole prove sono stabilite dalla commissione.
3. Per ogni prova scritta sono consegnate a ciascun candidato due buste di cui una grande e una piccola, contenente un foglietto bianco. Il candidato, eseguita la prova, introduce l'elaborato nella busta grande senza apporvi sottoscrizione o altro segno di riconoscimento, quindi scrive il proprio nome e cognome la data e il luogo di nascita nel foglietto bianco e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al membro della commissione addetto al ritiro delle buste, il quale appone la sua firma sul lembo di chiusura della busta stessa.
4. Al termine della prova tutte le buste vengono raccolte in plichi che, debitamente sigillati, vengono firmati da almeno due membri della commissione presenti al momento della chiusura e dal segretario.
5. I plichi, tenuti in custodia dal segretario o dal presidente della commissione, sono aperti nella seduta destinata alla correzione e valutazione degli elaborati. Un membro della commissione appone su ciascuna delle buste contenenti gli elaborati, man mano che si procede alla loro apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sull'elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa. Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle valutazioni sui singoli elaborati. Si procede quindi all'apertura delle buste piccole e alla conseguente identificazione degli autori degli elaborati. Quest'ultima operazione deve avvenire solo dopo che per tutti gli elaborati siano state espresse le votazioni.
6. Le procedure del presente articolo possono subire opportune modifiche, ferme restando le garanzie di segretezza e imparzialità, a seguito della eventuale adozione di sistemi automatizzati per lo svolgimento delle prove.
7. Per le prove preselettive, prove scritte e prove teorico-pratiche, non trova applicazione quanto previsto dall'art. 22, commi 3 e 4.

Art. 21.

Comunicazione dell'esito delle prove scritte

1. La commissione esaminatrice, dopo la correzione degli elaborati e l'attribuzione dei punteggi, comunica agli interessati la loro ammissione o non ammissione alla prova orale e il punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte.

Art. 22.

Svolgimento delle prove orali

1. La commissione decide le modalità di svolgimento delle prove orali. I quesiti da porre a ciascun candidato sono determinati immediatamente prima dell'inizio della prova o contestualmente al suo svolgimento.
2. Le prove orali sono pubbliche; l'accesso ai locali in cui si svolgono è consentito secondo modalità definite dal presidente della commissione.
3. I candidati ammessi a sostenere la prova orale, che fossero impossibilitati a sostenerla alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, dovranno darne tempestiva comunicazione al presidente della commissione esaminatrice, pena la esclusione dalla selezione, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla commissione medesima idonea documentazione probatoria entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione stessa. La commissione, valutata la documentazione, ove ritenga giustificata l'assenza alla prova, può disporre a suo insindacabile giudizio in relazione alle esigenze organizzative della selezione, di invitare gli interessati a sostenere il colloquio in data successiva purché non oltre dieci giorni dalla prima convocazione.
4. Le donne che hanno partorito o subito interruzioni di gravidanza nel giorno stabilito per lo svolgimento della prova orale o nella settimana che la precede, possono chiedere di effettuare la prova in una data diversa. La proroga è concessa su richiesta dell'interessata da comunicare al presidente della commissione, pena la perdita di tale diritto, entro e non oltre il giorno successivo alla data fissata per lo svolgimento della prova orale, tenuto conto della certificazione medica rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, da presentare alla commissione entro i tre giorni successivi a quello della richiesta. La richiesta di rinvio della prova può essere presentata anche dalle candidate gestanti che si trovano nella settimana che precede la data presunta del parto, previa presentazione di specifica certificazione rilasciata dal medico specialista. Il periodo di proroga non può essere superiore, in nessun caso, alle cinque settimane a decorrere dal giorno del parto o della interruzione di gravidanza.
5. La commissione esaminatrice può disporre in qualunque momento visita medica fiscale nei confronti dei candidati di cui ai precedenti commi.
6. Terminata la prova di ciascun candidato la commissione decide il punteggio della prova secondo le modalità indicate nel successivo art. 24.
7. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno alla porta dei locali in cui si è svolta la prova orale o in altro idoneo spazio.

Art. 23.

Svolgimento di altre prove

1. Le modalità di espletamento delle prove attitudinali, il contenuto e le modalità di espletamento sia delle prove pratiche che di quelle selettive per l'ammissione al corso-concorso sono definite nei relativi bandi.

Art. 24.

Punteggio delle singole prove e punteggio finale

1. Il punteggio delle singole prove viene espresso in trentesimi o nei termini previsti dal bando di selezione. Il candidato deve conseguire in ciascuna prova scritta una votazione corrispondente ad almeno ventuno trentesimi e nella prova orale una votazione corrispondente almeno diciotto trentesimi.
2. Nella valutazione delle singole prove d'esame, scritte ed orali, il punteggio assegnato ad ogni prova è dato dalla media aritmetica dei voti espressi dai commissari.
3. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e in quella orale. Nelle selezioni in cui sono previste due prove scritte il punteggio finale si ottiene sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte e la votazione conseguita nella prova orale.

4. Nelle selezioni per titoli ed esami l'attribuzione dei punteggi è definita nei relativi bandi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5.

Art. 25.

Accertamento dei requisiti per l'accesso

1. Entro il termine prescritto dalle disposizioni del contratto collettivo di lavoro per la presentazione dei documenti o prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, i vincitori nonché i candidati utilmente collocati nelle graduatorie delle selezioni possono essere invitati dalla competente struttura regionale a confermare le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 10.

2. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, devono essere confermate qualora le stesse sostituiscano atti la cui validità temporale è scaduta al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

3. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 devono essere nuovamente confermate quando i requisiti in esse contenuti devono essere posseduti dai candidati sia al momento della presentazione della domanda che al momento dell'assunzione.

4. Di norma entro il termine prescritto dalle disposizioni del contratto collettivo di lavoro per la presentazione dei documenti o entro i sei mesi successivi alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, l'amministrazione regionale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge n. 15/1968, qualora dal controllo di cui al comma 4 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 26.

Sede di servizio

1. L'assegnazione della sede di servizio ai vincitori della selezione può essere effettuata previo colloquio attitudinale degli interessati.

2. Qualora le sedi lavorative dei posti messi a concorso siano ubicate in località territoriali diverse, è consentita ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria, fatto salvo quanto previsto al comma successivo, la scelta della sede.

3. I dipendenti regionali vincitori della selezione, che sono in servizio presso le sedi lavorative previste per i posti da coprire, sono confermati a domanda, nelle sedi di appartenenza.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di utilizzo della graduatoria.

Art. 27.

Ritiro della documentazione

1. I documenti, i lavori originali e le pubblicazioni eventualmente allegati alla domanda e al curriculum possono essere ritirati, ove nulla osti, dal candidato direttamente, o mediante incaricato munito di delega scritta, non prima di sessanta giorni e non oltre sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di merito della selezione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana. Decorso tale periodo, la documentazione sarà oggetto di scarto e pertanto non più recuperabile da parte degli interessati. I candidati possono ritirare anche prima dell'espletamento del concorso la documentazione predetta, purché rilascino dichiarazione scritta di rinuncia alla selezione e ad ogni eccezione in merito al procedimento e all'esito della selezione medesima.

Art. 28.

Norma finale

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale n. 53/1999, cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:

legge regionale 1° settembre 1986, n. 41;

legge regionale 19 marzo 1996, n. 23;

legge regionale 19 giugno 1996, n. 43;

legge regionale 19 gennaio 1998, n. 3;

regolamento di attuazione della legge regionale 19 marzo 1996, n. 23, 18 luglio 1996, n. 5.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Il presente regolamento, dichiarato urgente ai sensi dell'art. 29 dello Statuto e dell'art. 69 del regolamento interno del consiglio, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 24 dicembre 1999

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. n. 221/15.6.95)

Il presente regolamento è stato approvato dal consiglio regionale il 20 luglio 1999, controdedotto il 7 dicembre 1999 ed è divenuto esecutivo a seguito della decisione motivata della C.C.A.R. n. 9 del 22 dicembre 1999.

00R0071

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONI
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengarolo, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via del Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietraro
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Gallimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEVO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO L.I.C.A.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaerrosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**

- ◇ **NUOVA LIBRERIA**
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie Indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 508.000 - semestrale L. 289.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 416.000 - semestrale L. 231.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 115.500 - semestrale L. 69.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 107.000 - semestrale L. 70.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 273.000 - semestrale L. 150.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 106.000 - semestrale L. 68.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 267.000 - semestrale L. 145.000 <p>Tipo F - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.097.000 - semestrale L. 593.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 982.000 - semestrale L. 520.000
--	---

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per l'imbustaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 474.000
Abbonamento semestrale	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 3 0 0 1 3 0 0 0 *

L. 3.000